Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2022/0406(COD)

11.7.2023

EMENDAMENTI
36 - 178

Progetto di relazione
Alfred Sant
(PE749.139v01-00)

sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI

Proposta di direttiva
(COM(2022)0761 – C9-0416/2022 – 2022/0406(COD))

Emendamento 36
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Per rafforzare l'attrattiva ***dei mercati di crescita per le PMI*** e ridurre le disuguaglianze per le imprese che chiedono l'ammissione alla negoziazione nel mercato unico, è necessario affrontare gli impedimenti all'accesso a tali mercati derivanti dagli ostacoli normativi. Le società dovrebbero poter scegliere le strutture di governance più adatte alla loro fase di sviluppo, anche consentendo ai loro azionisti di controllo di mantenere il controllo dell'attività dopo aver avuto accesso ai mercati di crescita per le PMI, beneficiando nel contempo dei vantaggi associati alle negoziazioni in tali mercati, purché continuino a essere tutelati i diritti degli azionisti di minoranza.	(1) Per rafforzare l'attrattiva ***della quotazione*** e ridurre le disuguaglianze per le imprese che chiedono l'ammissione alla negoziazione nel mercato unico, è necessario affrontare gli impedimenti all'accesso a tali mercati derivanti dagli ostacoli normativi. Le società dovrebbero poter scegliere le strutture di governance più adatte alla loro fase di sviluppo, anche consentendo ai loro azionisti di controllo di mantenere il controllo dell'attività dopo aver avuto accesso ai mercati ***regolamentati o ai mercati*** di crescita per le PMI, beneficiando nel contempo dei vantaggi associati alle negoziazioni in tali mercati, purché continuino a essere tutelati i diritti degli azionisti di minoranza.

Or. en

Motivazione

L'opzione delle strutture a voto plurimo non dovrebbe essere limitata ai mercati di crescita per le PMI; dovrebbe invece essere estesa a tutti i mercati regolamentati.

Emendamento 37
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Per rafforzare l'attrattiva dei mercati ***di crescita per le PMI*** e ridurre le disuguaglianze per le imprese che chiedono l'ammissione alla negoziazione nel mercato unico, è necessario affrontare gli impedimenti all'accesso a tali mercati	(1) Per rafforzare l'attrattiva dei mercati ***dei capitali dell'UE*** e ridurre le disuguaglianze per le imprese che chiedono l'ammissione alla negoziazione nel mercato unico, è necessario affrontare gli impedimenti all'accesso a tali mercati

derivanti dagli ostacoli normativi. Le società dovrebbero poter scegliere le strutture di governance più adatte alla loro fase di sviluppo, anche consentendo ai loro azionisti di controllo di mantenere il controllo dell'attività dopo aver avuto accesso ai mercati di crescita per le PMI, beneficiando ***nel contempo*** dei vantaggi associati alle negoziazioni in tali mercati, purché continuino a essere tutelati i diritti degli azionisti di minoranza.	derivanti dagli ostacoli normativi. Le società dovrebbero poter scegliere le strutture di governance più adatte alla loro fase di sviluppo, anche consentendo ai loro azionisti di controllo di mantenere il controllo dell'attività dopo aver avuto accesso ai mercati ***regolamentati, ai mercati*** di crescita per le PMI ***o ad altri sistemi multilaterali di negoziazione***, beneficiando nel contempo dei vantaggi associati alle negoziazioni in tali mercati, purché continuino a essere tutelati i diritti degli azionisti di minoranza.
	Or. en

Emendamento 38
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Per rafforzare l'attrattiva dei mercati di crescita per le PMI e ridurre le disuguaglianze per le imprese che chiedono l'ammissione alla negoziazione nel mercato unico, è necessario affrontare gli impedimenti all'accesso a tali mercati derivanti dagli ostacoli normativi. Le società dovrebbero poter scegliere le strutture di governance più adatte alla loro fase di sviluppo, anche consentendo ai loro azionisti di controllo di mantenere il controllo dell'attività dopo aver avuto accesso ai mercati di crescita per le PMI, beneficiando nel contempo dei vantaggi associati alle negoziazioni in tali mercati, purché ***continuino a essere*** tutelati i diritti degli azionisti di minoranza.	(1) Per rafforzare l'attrattiva dei mercati di crescita per le PMI e ridurre le disuguaglianze per le imprese che chiedono l'ammissione alla negoziazione nel mercato unico, è necessario affrontare gli impedimenti all'accesso a tali mercati derivanti dagli ostacoli normativi. Le società dovrebbero poter scegliere le strutture di governance più adatte alla loro fase di sviluppo, anche consentendo ai loro azionisti di controllo di mantenere il controllo dell'attività dopo aver avuto accesso ai mercati di crescita per le PMI, beneficiando nel contempo dei vantaggi associati alle negoziazioni in tali mercati, purché siano continuamente tutelati i diritti ***di tutti gli attori interessati, in particolare*** degli azionisti di minoranza ***e dei lavoratori***.
	Or. en

Emendamento 39
Jessica Polfjärd, Esther de Lange, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Per rafforzare l'attrattiva dei mercati di crescita per le PMI e ridurre le disuguaglianze per le imprese che chiedono l'ammissione alla negoziazione nel mercato unico, è necessario affrontare gli impedimenti all'accesso a tali mercati derivanti dagli ostacoli normativi. Le società dovrebbero poter scegliere le strutture di governance più adatte alla loro fase di sviluppo, anche consentendo ai loro azionisti di controllo di mantenere il controllo dell'attività dopo aver avuto accesso ai mercati di crescita per le PMI, beneficiando nel contempo dei vantaggi associati alle negoziazioni in tali mercati, purché continuino a essere tutelati i diritti degli azionisti di minoranza.	(1) Per rafforzare l'attrattiva dei mercati di crescita per le PMI e ridurre le disuguaglianze per le imprese che chiedono l'ammissione alla negoziazione nel mercato unico, è necessario affrontare gli impedimenti all'accesso a tali mercati derivanti dagli ostacoli normativi. Le società***, a loro discrezione e in conformità del diritto nazionale,*** dovrebbero poter scegliere le strutture di governance più adatte alla loro fase di sviluppo, anche consentendo ai loro azionisti di controllo di mantenere il controllo dell'attività dopo aver avuto accesso ai mercati di crescita per le PMI, beneficiando nel contempo dei vantaggi associati alle negoziazioni in tali mercati, ***quali finanziamenti e sostegno,*** purché continuino a essere tutelati i diritti degli azionisti di minoranza.

Or. en

Motivazione

Sosteniamo l'ambito di applicazione proposto dalla Commissione europea, il che significa che la presente direttiva è limitata ai mercati di crescita per le PMI.

Emendamento 40
Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Per rafforzare l'attrattiva dei mercati di crescita per le PMI e ridurre le	(1) Per rafforzare l'attrattiva dei mercati di crescita per le PMI e ridurre le

disuguaglianze per le imprese che chiedono l'ammissione alla negoziazione nel mercato unico, è necessario affrontare gli impedimenti all'accesso a tali mercati derivanti dagli ostacoli normativi. Le società dovrebbero poter scegliere le strutture di governance più adatte alla loro fase di sviluppo, anche consentendo ai loro azionisti di controllo di mantenere il controllo dell'attività dopo aver avuto accesso ai mercati di crescita per le PMI, beneficiando nel contempo dei vantaggi associati alle negoziazioni in tali mercati, purché continuino a essere tutelati i diritti degli azionisti di minoranza.	disuguaglianze per le imprese che chiedono l'ammissione alla negoziazione nel mercato unico, è necessario affrontare gli impedimenti all'accesso a tali mercati derivanti dagli ostacoli normativi. Le società***, ferme restando solide misure di salvaguardia,*** dovrebbero poter scegliere le strutture di governance più adatte alla loro fase di sviluppo, anche consentendo ai loro azionisti di controllo di mantenere il controllo dell'attività dopo aver avuto accesso ai mercati di crescita per le PMI, beneficiando nel contempo dei vantaggi associati alle negoziazioni in tali mercati, purché continuino a essere tutelati i diritti degli azionisti di minoranza.

Or. en

Emendamento 41
Jessica Polfjärd, Esther de Lange, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Avendo un potenziale inespresso per aiutare le PMI a ottenere l'accesso ai finanziamenti, i mercati di crescita per le PMI dovrebbero pertanto essere al centro della presente direttiva, con l'obiettivo di renderle più attraenti.

Or. en

Emendamento 42
Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il timore di perdere il controllo su	(2) Il timore di perdere il controllo su

una società costituisce ***uno dei principali deterrenti*** per gli azionisti di controllo dall'accedere ai mercati di crescita per le PMI. L'ammissione alla negoziazione comporta solitamente una diluizione della proprietà degli azionisti di controllo, riducendo così la loro influenza su importanti decisioni di investimento e operative all'interno della società. Il mantenimento del controllo della società può essere importante in particolare per le start-up e le imprese con progetti a lungo termine che richiedono notevoli costi iniziali, in quanto potrebbero voler perseguire la loro visione senza essere troppo esposte alle fluttuazioni del mercato.	una società costituisce ***un deterrente*** per gli azionisti di controllo dall'accedere ai mercati di crescita per le PMI. L'ammissione alla negoziazione comporta solitamente una diluizione della proprietà degli azionisti di controllo, riducendo così la loro influenza su importanti decisioni di investimento e operative all'interno della società. Il mantenimento del controllo della società può essere importante in particolare per le start-up e le imprese con progetti a lungo termine che richiedono notevoli costi iniziali, in quanto potrebbero voler perseguire la loro visione senza essere troppo esposte alle fluttuazioni del mercato.

Or. en

Emendamento 43
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il timore di perdere il controllo su una società costituisce uno dei principali deterrenti per gli azionisti di controllo ***dall'accedere ai mercati di crescita per le PMI***. L'ammissione alla negoziazione comporta solitamente una diluizione della proprietà degli azionisti di controllo, riducendo così la loro influenza su importanti decisioni di investimento e operative all'interno della società. Il mantenimento del controllo della società può essere importante in particolare per le start-up e le imprese con progetti a lungo termine che richiedono notevoli costi iniziali, in quanto potrebbero voler perseguire la loro visione senza essere troppo esposte alle fluttuazioni del mercato.	(2) Il timore di perdere il controllo su una società costituisce uno dei principali deterrenti per gli azionisti di controllo ***dal chiedere di quotarsi***. L'ammissione alla negoziazione comporta solitamente una diluizione della proprietà degli azionisti di controllo, riducendo così la loro influenza su importanti decisioni di investimento e operative all'interno della società. Il mantenimento del controllo della società può essere importante in particolare per le start-up e le imprese con progetti a lungo termine che richiedono notevoli costi iniziali, in quanto potrebbero voler perseguire la loro visione senza essere troppo esposte alle fluttuazioni del mercato.

Or. en

Motivazione

L'opzione delle strutture a voto plurimo non dovrebbe essere limitata ai mercati di crescita per le PMI; dovrebbe invece essere estesa a tutti i mercati regolamentati.

Emendamento 44
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il timore di perdere il controllo su una società costituisce uno dei principali deterrenti per gli azionisti di controllo dall'accedere ai mercati ***di crescita per le PMI***. L'ammissione alla negoziazione comporta solitamente una diluizione della proprietà degli azionisti di controllo, riducendo così la loro influenza su importanti decisioni di investimento e operative all'interno della società. Il mantenimento del controllo della società può essere importante in particolare per le start-up e le imprese con progetti a lungo termine che richiedono notevoli costi iniziali, in quanto potrebbero voler perseguire la loro visione senza essere troppo esposte alle fluttuazioni del mercato.	(2) Il timore di perdere il controllo su una società costituisce uno dei principali deterrenti per gli azionisti di controllo dall'accedere ai mercati ***pubblici***. L'ammissione alla negoziazione comporta solitamente una diluizione della proprietà degli azionisti di controllo, riducendo così la loro influenza su importanti decisioni di investimento***, strategiche*** e operative all'interno della società. Il mantenimento del controllo della società può essere importante in particolare per le start-up e le imprese con progetti a lungo termine che richiedono notevoli costi iniziali, in quanto potrebbero voler perseguire la loro visione senza essere troppo esposte alle fluttuazioni del mercato.

Or. en

Emendamento 45
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il timore di perdere il controllo su	(2) Il timore di perdere il controllo su

una società costituisce uno dei principali deterrenti per gli azionisti di controllo dall'accedere ai mercati ***di crescita per le PMI***. L'ammissione alla negoziazione comporta solitamente una diluizione della proprietà degli azionisti di controllo, riducendo così la loro influenza su importanti decisioni di investimento e operative all'interno della società. Il mantenimento del controllo della società può essere importante in particolare per le start-up e le imprese con progetti a lungo termine che richiedono notevoli costi iniziali, in quanto potrebbero voler perseguire la loro visione senza essere troppo esposte alle fluttuazioni del mercato.	una società costituisce uno dei principali deterrenti per gli azionisti di controllo dall'accedere ai mercati ***pubblici***. L'ammissione alla negoziazione comporta solitamente una diluizione della proprietà degli azionisti di controllo, riducendo così la loro influenza su importanti decisioni di investimento e operative all'interno della società. Il mantenimento del controllo della società può essere importante in particolare per le start-up e le imprese con progetti a lungo termine che richiedono notevoli costi iniziali, in quanto potrebbero voler perseguire la loro visione senza essere troppo esposte alle fluttuazioni del mercato. ***Gli azionisti delle PMI e delle imprese a conduzione familiare potrebbero essere fortemente dissuasi dal chiedere di quotarsi e dall'accedere ai mercati pubblici per timore di perdere il controllo sulla società.***

Or. en

Emendamento 46
Jessica Polfjärd, Esther de Lange, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il timore di perdere il controllo su una società costituisce uno dei principali deterrenti per gli azionisti di controllo dall'accedere ai mercati di crescita per le PMI. L'ammissione alla negoziazione comporta solitamente una diluizione della proprietà degli azionisti di controllo, riducendo così la loro influenza su importanti decisioni di investimento e operative all'interno della società. Il mantenimento del controllo della società può essere importante in particolare per le start-up e le imprese con progetti a lungo termine che richiedono notevoli costi iniziali, in quanto potrebbero voler	(2) Il timore di perdere il controllo su una società costituisce uno dei principali deterrenti per gli azionisti di controllo dall'accedere ai mercati di crescita per le PMI. L'ammissione alla negoziazione comporta solitamente una diluizione della proprietà degli azionisti di controllo, riducendo così la loro influenza su importanti decisioni di investimento e operative all'interno della società. Il mantenimento del controllo della società può essere importante in particolare per le start-up e le imprese con progetti a lungo termine che richiedono notevoli costi iniziali, in quanto potrebbero voler

perseguire la loro visione senza essere troppo esposte alle fluttuazioni del mercato.	perseguire la loro visione senza essere troppo esposte alle fluttuazioni del mercato. ***Dato che per le imprese a conduzione familiare, in particolare, la perdita di controllo nel lungo termine potrebbe rappresentare un deterrente, nella presente proposta occorre prestare particolare attenzione alla prevedibilità e al controllo a lungo termine.***

Or. en

Emendamento 47
Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le strutture con azioni a voto plurimo sono un meccanismo ***efficace*** per consentire agli azionisti di controllo di mantenere il potere decisionale in una società, raccogliendo nel contempo fondi presso il pubblico. Le strutture con azioni a voto plurimo sono una forma di meccanismo di rafforzamento del controllo che coinvolge almeno due categorie distinte di azioni con un numero diverso di diritti di voto. Nell'ambito di tali strutture, almeno una delle categorie di azioni ha un valore di voto inferiore a quello di un'altra categoria (o di altre categorie) di azioni con diritto di voto. L'azione che conferisce il maggior numero di voti è un'azione a voto plurimo.	(3) Le strutture con azioni a voto plurimo sono un meccanismo per consentire agli azionisti di controllo di mantenere il potere decisionale in una società, raccogliendo nel contempo fondi presso il pubblico. Le strutture con azioni a voto plurimo sono una forma di meccanismo di rafforzamento del controllo che coinvolge almeno due categorie distinte di azioni con un numero diverso di diritti di voto. Nell'ambito di tali strutture, almeno una delle categorie di azioni ha un valore di voto inferiore a quello di un'altra categoria (o di altre categorie) di azioni con diritto di voto. L'azione che conferisce il maggior numero di voti è un'azione a voto plurimo.

Or. en

Emendamento 48
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le strutture con azioni a voto plurimo sono un meccanismo efficace per consentire agli azionisti di controllo di mantenere il potere decisionale in una società, raccogliendo nel contempo fondi presso il pubblico. Le strutture con azioni a voto plurimo sono una forma di meccanismo di rafforzamento del controllo che coinvolge almeno due categorie distinte di azioni con un numero diverso di diritti di voto. Nell'ambito di tali strutture, almeno una delle categorie di azioni ha un ***valore di voto*** inferiore a quello di un'altra categoria (o di altre categorie) di azioni con diritto di voto. L'azione che conferisce il maggior numero di voti è un'azione a voto plurimo.	(3) Le strutture con azioni a voto plurimo sono un meccanismo efficace per consentire agli azionisti di controllo di mantenere il potere decisionale in una società, raccogliendo nel contempo fondi presso il pubblico. Le strutture con azioni a voto plurimo sono una forma di meccanismo di rafforzamento del controllo che coinvolge almeno due categorie distinte di azioni con un numero diverso di diritti di voto. Nell'ambito di tali strutture, almeno una delle categorie di azioni ha un ***numero di voti connessi per azione*** inferiore a quello di un'altra categoria (o di altre categorie) di azioni con diritto di voto. L'azione che conferisce il maggior numero di voti è un'azione a voto plurimo.

Or. en

Emendamento 49
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Oltre alle strutture con azioni a voto plurimo esistono anche altri meccanismi di rafforzamento del controllo che consentono di far leva sul potere di voto. Tali meccanismi possono comprendere le azioni senza diritto di voto, le azioni privilegiate senza diritto di voto e i massimali dei diritti di voto. Tuttavia tali meccanismi alternativi di rafforzamento del controllo, essendo più rigidi nella loro configurazione, possono limitare la quantità di capitale che una società può raccogliere al momento dell'ammissione alla negoziazione ***nei mercati di crescita per le PMI*** a causa della minore dissociazione tra diritti economici e diritti	(4) Oltre alle strutture con azioni a voto plurimo esistono anche altri meccanismi di rafforzamento del controllo che consentono di far leva sul potere di voto. Tali meccanismi possono comprendere le azioni senza diritto di voto, le azioni privilegiate senza diritto di voto e i massimali dei diritti di voto. Tuttavia tali meccanismi alternativi di rafforzamento del controllo, essendo più rigidi nella loro configurazione, possono limitare la quantità di capitale che una società può raccogliere al momento dell'ammissione alla negoziazione a causa della minore dissociazione tra diritti economici e diritti

di voto.	di voto.

Or. en

Motivazione

L'opzione delle strutture a voto plurimo non dovrebbe essere limitata ai mercati di crescita per le PMI; dovrebbe invece essere estesa a tutti i mercati regolamentati.

Emendamento 50
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Oltre alle strutture con azioni a voto plurimo esistono anche altri meccanismi di rafforzamento del controllo che consentono di far leva sul potere di voto. Tali meccanismi possono comprendere le azioni senza diritto di voto, le azioni privilegiate senza diritto di voto e i massimali dei diritti di voto. Tuttavia tali meccanismi alternativi di rafforzamento del controllo, essendo più rigidi nella loro configurazione, possono limitare la quantità di capitale che una società può raccogliere al momento dell'ammissione alla negoziazione ***nei mercati di crescita per le PMI*** a causa della minore dissociazione tra diritti economici e diritti di voto.	(4) Oltre alle strutture con azioni a voto plurimo esistono anche altri meccanismi di rafforzamento del controllo che consentono di far leva sul potere di voto. Tali meccanismi possono comprendere le azioni senza diritto di voto, le azioni privilegiate senza diritto di voto e i massimali dei diritti di voto. Tuttavia tali meccanismi alternativi di rafforzamento del controllo, essendo più rigidi nella loro configurazione, possono limitare la quantità di capitale che una società può raccogliere al momento dell'ammissione alla negoziazione a causa della minore dissociazione tra diritti economici e diritti di voto.

Or. en

Emendamento 51
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Le azioni di fedeltà***, come le azioni*** a voto plurimo**,** conferiscono diritti di voto superiori a un azionista. Un azionista può ottenere diritti di voto aggiuntivi connessi alle azioni di fedeltà detenendo l'azione per il periodo di tempo previsto e rispettando determinate condizioni. Le azioni di fedeltà sono meccanismi di rafforzamento del controllo concepiti per promuovere una proprietà più stabile e orientata al lungo termine tra gli azionisti, ***piuttosto che per aumentare*** l'attrattiva ***della raccolta di fondi presso il pubblico***. ***Non*** è pertanto opportuno includere le azioni di fedeltà nell'ambito di applicazione della presente direttiva.	(5) Le azioni di fedeltà ***con diritti*** a voto plurimo conferiscono diritti di voto superiori a un azionista. Un azionista può ottenere diritti di voto aggiuntivi connessi alle azioni di fedeltà detenendo l'azione per il periodo di tempo previsto e rispettando determinate condizioni. Le azioni di fedeltà sono meccanismi di rafforzamento del controllo concepiti per promuovere una proprietà più stabile e orientata al lungo termine tra gli azionisti, ***aumentando in tal modo*** l'attrattiva di ***un impegno a lungo termine***. È pertanto opportuno includere le azioni di fedeltà nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 52
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri dovrebbero dare alle società la possibilità di adottare strutture con azioni a voto plurimo per consentire loro di chiedere l'ammissione alla negoziazione ***in un mercato di crescita per le PMI*** senza che i loro azionisti di controllo debbano rinunciare al controllo. Se da un lato l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati è maggiormente indicata per le società più grandi e mature, i mercati di crescita per le PMI sono generalmente più adatti alle piccole e medie imprese. Tali mercati sono stati originariamente concepiti come sedi di negoziazione dedicate per le PMI con un trattamento normativo che tiene conto delle specificità di tali imprese. Le società i cui	(7) Gli Stati membri dovrebbero dare alle società la possibilità di adottare strutture con azioni a voto plurimo per consentire loro di chiedere l'ammissione alla negoziazione senza che i loro azionisti di controllo debbano rinunciare al controllo. Se da un lato l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati è***, in generale,*** maggiormente indicata per le società più grandi e mature, i mercati di crescita per le PMI sono generalmente più adatti alle piccole e medie imprese. Tali mercati sono stati originariamente concepiti come sedi di negoziazione dedicate per le PMI con un trattamento normativo che tiene conto delle specificità di tali imprese. Le società i cui titoli sono

titoli sono quotati in questi mercati non sono però tutte PMI. La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[39] stabilisce che le PMI costituiscano almeno il 50 % degli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI. Le società diverse dalle PMI hanno generalmente titoli più liquidi e pertanto la loro ammissione ai mercati di crescita per le PMI consente a tali mercati di generare commissioni di negoziazione più elevate al fine di mantenere la redditività del loro modello aziendale. Tuttavia, per garantire chiarezza agli investitori, tutti gli emittenti nei mercati di crescita per le PMI, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono attualmente soggetti alle stesse norme. ***È pertanto opportuno che l'introduzione del diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo si applichi a tutte le società che chiedono per la prima volta l'ammissione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI.***	quotati in questi mercati non sono però tutte PMI. La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[39] stabilisce che le PMI costituiscano almeno il 50 % degli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI. Le società diverse dalle PMI hanno generalmente titoli più liquidi e pertanto la loro ammissione ai mercati di crescita per le PMI consente a tali mercati di generare commissioni di negoziazione più elevate al fine di mantenere la redditività del loro modello aziendale. Tuttavia, per garantire chiarezza agli investitori, tutti gli emittenti nei mercati di crescita per le PMI, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono attualmente soggetti alle stesse norme.
_____	_____
[39] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).	[39] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Or. en

Motivazione

L'opzione delle strutture a voto plurimo non dovrebbe essere limitata ai mercati di crescita per le PMI; dovrebbe invece essere estesa a tutti i mercati regolamentati.

Emendamento 53
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri dovrebbero dare alle società la possibilità di adottare strutture con azioni a voto plurimo per consentire loro di chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI senza che i loro azionisti di controllo debbano rinunciare al controllo. Se da un lato l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati è maggiormente indicata per le società più grandi e mature, i mercati di crescita per le PMI sono generalmente più adatti alle piccole e medie imprese. Tali mercati sono stati originariamente concepiti come sedi di negoziazione dedicate per le PMI con un trattamento normativo che tiene conto delle specificità di tali imprese. Le società i cui titoli sono quotati in questi mercati non sono però tutte PMI. La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[39] stabilisce che le PMI costituiscano almeno il 50 % degli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI. Le società diverse dalle PMI hanno generalmente titoli più liquidi e pertanto la loro ammissione ai mercati di crescita per le PMI consente a tali mercati di generare commissioni di negoziazione più elevate al fine di mantenere la redditività del loro modello aziendale. Tuttavia, per garantire chiarezza agli investitori, tutti gli emittenti nei mercati di crescita per le PMI, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono attualmente soggetti alle stesse norme. È pertanto opportuno che l'introduzione del diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo si applichi a tutte le società che chiedono per la prima volta l'ammissione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI.	(7) Gli Stati membri dovrebbero dare alle società la possibilità di adottare strutture con azioni a voto plurimo per consentire loro di chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato ***regolamentato, in un mercato*** di crescita per le PMI ***o in un qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione*** senza che i loro azionisti di controllo debbano rinunciare al controllo. Se da un lato l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati è maggiormente indicata per le società più grandi e mature, i mercati di crescita per le PMI sono generalmente più adatti alle piccole e medie imprese. Tali mercati sono stati originariamente concepiti come sedi di negoziazione dedicate per le PMI con un trattamento normativo che tiene conto delle specificità di tali imprese. Le società i cui titoli sono quotati in questi mercati non sono però tutte PMI. La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[39] stabilisce che le PMI costituiscano almeno il 50 % degli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI. Le società diverse dalle PMI hanno generalmente titoli più liquidi e pertanto la loro ammissione ai mercati di crescita per le PMI consente a tali mercati di generare commissioni di negoziazione più elevate al fine di mantenere la redditività del loro modello aziendale. Tuttavia, per garantire chiarezza agli investitori, tutti gli emittenti nei mercati di crescita per le PMI, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono attualmente soggetti alle stesse norme. È pertanto opportuno che l'introduzione del diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo si applichi a tutte le società che chiedono per la prima volta l'ammissione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI.

[39] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

[39] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Or. en

Emendamento 54
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri dovrebbero dare alle società la possibilità di adottare strutture con azioni a voto plurimo per consentire loro di chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI senza che i loro azionisti di controllo debbano rinunciare al controllo. Se da un lato l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati è maggiormente indicata per le società più grandi e mature, i mercati di crescita per le PMI sono generalmente più adatti alle piccole e medie imprese. Tali mercati sono stati originariamente concepiti come sedi di negoziazione dedicate per le PMI con un trattamento normativo che tiene conto delle specificità di tali imprese. Le società i cui titoli sono quotati in questi mercati non sono però tutte PMI. La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[39] stabilisce che le PMI costituiscano almeno il 50 % degli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI. Le società diverse dalle PMI hanno generalmente titoli più liquidi e pertanto la loro ammissione ai mercati di crescita per le PMI consente a tali mercati di generare commissioni di negoziazione più elevate al fine di mantenere la	(7) Gli Stati membri dovrebbero dare alle società la possibilità di adottare strutture con azioni a voto plurimo per consentire loro di chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI senza che i loro azionisti di controllo debbano rinunciare al controllo. Se da un lato l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati è maggiormente indicata per le società più grandi e mature, i mercati di crescita per le PMI sono generalmente più adatti alle piccole e medie imprese. Tali mercati sono stati originariamente concepiti come sedi di negoziazione dedicate per le PMI con un trattamento normativo che tiene conto delle specificità di tali imprese. Le società i cui titoli sono quotati in questi mercati non sono però tutte PMI. La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[39] stabilisce che le PMI costituiscano almeno il 50 % degli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI. Le società diverse dalle PMI hanno generalmente titoli più liquidi e pertanto la loro ammissione ai mercati di crescita per le PMI consente a tali mercati di generare commissioni di negoziazione

redditività del loro modello aziendale. Tuttavia, per garantire chiarezza agli investitori, tutti gli emittenti nei mercati di crescita per le PMI, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono attualmente soggetti alle stesse norme. È pertanto opportuno che l'introduzione del diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo si applichi a tutte le società che chiedono per la prima volta l'ammissione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI.

più elevate al fine di mantenere la redditività del loro modello aziendale. Tuttavia, per garantire chiarezza agli investitori, tutti gli emittenti nei mercati di crescita per le PMI, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono attualmente soggetti alle stesse norme. È pertanto opportuno che l'introduzione del diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo si applichi a tutte le società che chiedono per la prima volta l'ammissione delle loro azioni in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI.

[39] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

[39] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Or. en

Emendamento 55
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre o mantenere in vigore disposizioni nazionali che consentano alle società di adottare tali strutture per scopi diversi dall'ammissione iniziale alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI. ***Ciò include la possibilità per le società di adottare azioni a voto plurimo quando sono già ammesse alla negoziazione, quando chiedono l'ammissione in un sistema multilaterale di negoziazione non registrato come mercato di crescita per le PMI o in un mercato regolamentato, o la garanzia che le società private possano adottare azioni***	(8) Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre o mantenere in vigore disposizioni nazionali che consentano alle società di adottare tali strutture per scopi diversi dall'ammissione iniziale alla negoziazione di azioni in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI. Ciò può includere anche i casi in cui le società passano da un mercato di crescita per le PMI a un mercato regolamentato, pur mantenendo le azioni a voto plurimo.

a voto plurimo indipendentemente dal fatto che intendano chiedere l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni. Ciò può includere anche i casi in cui le società passano da un mercato di crescita per le PMI a un mercato regolamentato, pur mantenendo le azioni a voto plurimo.

Or. en

Emendamento 56
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre o mantenere in vigore disposizioni nazionali che consentano alle società di adottare tali strutture per scopi diversi dall'ammissione iniziale alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI. Ciò include la possibilità per le società di adottare azioni a voto plurimo quando sono già ammesse alla negoziazione***, quando chiedono l'ammissione in un sistema multilaterale di negoziazione non registrato come mercato di crescita per le PMI o in un mercato regolamentato,*** o la garanzia che le società private possano adottare azioni a voto plurimo indipendentemente dal fatto che intendano chiedere l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni. ***Ciò può includere anche i casi in cui le società passano da un mercato di crescita per le PMI a un mercato regolamentato, pur mantenendo le azioni a voto plurimo.***	(8) Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre o mantenere in vigore disposizioni nazionali che consentano alle società di adottare tali strutture per scopi diversi dall'ammissione iniziale alla negoziazione di azioni in un mercato ***regolamentato, in un mercato*** di crescita per le PMI ***o in un qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione***. Ciò include la possibilità per le società di adottare azioni a voto plurimo quando sono già ammesse alla negoziazione o la garanzia che le società private possano adottare azioni a voto plurimo indipendentemente dal fatto che intendano chiedere l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni.

Or. en

Emendamento 57
Claude Gruffat

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Gli Stati membri dovrebbero poter ***introdurre o*** mantenere in vigore disposizioni nazionali che consentano alle società di adottare tali strutture per scopi diversi dall'ammissione iniziale alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI. Ciò include la possibilità per le società di adottare azioni a voto plurimo quando sono già ammesse alla negoziazione, quando chiedono l'ammissione in un sistema multilaterale di negoziazione non registrato come mercato di crescita per le PMI o in un mercato regolamentato, o la garanzia che le società private possano adottare azioni a voto plurimo indipendentemente dal fatto che intendano chiedere l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni. Ciò può includere anche i casi in cui le società passano da un mercato di crescita per le PMI ***a un mercato regolamentato, pur mantenendo le azioni a voto plurimo.***	(8) Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere in vigore disposizioni nazionali che consentano alle società di adottare tali strutture per scopi diversi dall'ammissione iniziale alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI***, solo qualora garantiscano l'applicazione di opportune misure di salvaguardia per la tutela degli azionisti di minoranza conformemente alla presente direttiva***. Ciò include la possibilità per le società di adottare azioni a voto plurimo quando sono già ammesse alla negoziazione, quando chiedono l'ammissione in un sistema multilaterale di negoziazione non registrato come mercato di crescita per le PMI o in un mercato regolamentato, o la garanzia che le società private possano adottare azioni a voto plurimo indipendentemente dal fatto che intendano chiedere l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni. Ciò può includere anche i casi in cui le società passano da un mercato di crescita per le PMI.

Or. en

Emendamento 58
Jessica Polfjärd, Esther de Lange, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre o mantenere in vigore disposizioni nazionali che consentano alle società di adottare tali strutture per scopi diversi dall'ammissione iniziale alla negoziazione di azioni in un mercato di	(8) Gli Stati membri dovrebbero***, a loro discrezione,*** poter introdurre o mantenere in vigore disposizioni nazionali che consentano alle società di adottare tali strutture per scopi diversi dall'ammissione iniziale alla negoziazione di azioni in un

crescita per le PMI. ***Ciò include*** la possibilità per le società di adottare azioni a voto plurimo quando sono già ammesse alla negoziazione, quando chiedono l'ammissione in un sistema multilaterale di negoziazione non registrato come mercato di crescita per le PMI o in un mercato regolamentato, o la garanzia che le società private possano adottare azioni a voto plurimo indipendentemente dal fatto che intendano chiedere l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni. Ciò può includere anche i casi in cui le società passano da un mercato di crescita per le PMI a un mercato regolamentato, pur mantenendo le azioni a voto plurimo.

mercato di crescita per le PMI. ***A vantaggio dell'economia e della competitività europea, ciò dovrebbe includere*** la possibilità per le società di adottare azioni a voto plurimo quando sono già ammesse alla negoziazione, quando chiedono l'ammissione in un sistema multilaterale di negoziazione non registrato come mercato di crescita per le PMI o in un mercato regolamentato, o la garanzia che le società private possano adottare azioni a voto plurimo indipendentemente dal fatto che intendano chiedere l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni. Ciò può includere anche i casi in cui le società passano da un mercato di crescita per le PMI a un mercato regolamentato, pur mantenendo le azioni a voto plurimo.

Or. en

Emendamento 59
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Le società possono adottare strutture con azioni a voto plurimo attraverso una nuova emissione di azioni o un altro tipo di operazione societaria, come la conversione di azioni già emesse. Le società dovrebbero avere la flessibilità di scegliere il tipo di operazione societaria più appropriato per adottare strutture con azioni a voto plurimo in conformità del diritto nazionale. Inoltre dovrebbero disporre di flessibilità anche per quanto riguarda i tempi di adozione delle strutture con azioni a voto plurimo, a condizione che ciò avvenga per chiedere per la prima volta l'ammissione di azioni alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI.*** Gli Stati membri non	(9) Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle società di adottare strutture con azioni a voto plurimo in un momento precedente all'ammissione di azioni alla negoziazione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a stabilire che l'esercizio dei diritti di voto potenziati, che rappresentano diritti di voto aggiuntivi connessi alle azioni a voto plurimo rispetto ai diritti di voto delle azioni di altre categorie, è subordinato all'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato ***regolamentato, in un mercato*** di crescita per le PMI ***o in un qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione*** in uno o più Stati membri. In tal caso e fino all'ammissione alla negoziazione, le azioni

dovrebbero impedire alle società di adottare strutture con azioni a voto plurimo in un momento precedente all'ammissione di azioni alla negoziazione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a stabilire che l'esercizio dei diritti di voto potenziati, che rappresentano diritti di voto aggiuntivi connessi alle azioni a voto plurimo rispetto ai diritti di voto delle azioni di altre categorie, è subordinato all'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri. In tal caso e fino all'ammissione alla negoziazione, le azioni a voto plurimo dovrebbero avere gli stessi diritti di voto delle altre categorie di azioni della società. Ciò garantirebbe che le azioni a voto plurimo promuovano specificamente l'ammissione iniziale alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI.

a voto plurimo dovrebbero avere gli stessi diritti di voto delle altre categorie di azioni della società. Ciò garantirebbe che le azioni a voto plurimo promuovano specificamente l'ammissione iniziale alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI.

Or. en

Emendamento 60
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le società possono adottare strutture con azioni a voto plurimo attraverso una nuova emissione di azioni o un altro tipo di operazione societaria, come la conversione di azioni già emesse. Le società dovrebbero avere la flessibilità di scegliere il tipo di operazione societaria più appropriato per adottare strutture con azioni a voto plurimo in conformità del diritto nazionale. Inoltre dovrebbero disporre di flessibilità anche per quanto riguarda i tempi di adozione delle strutture con azioni a voto plurimo***, a condizione che ciò avvenga per chiedere per la prima volta l'ammissione di azioni alla***	(9) Le società possono adottare strutture con azioni a voto plurimo attraverso una nuova emissione di azioni o un altro tipo di operazione societaria, come la conversione di azioni già emesse. Le società dovrebbero avere la flessibilità di scegliere il tipo di operazione societaria più appropriato per adottare strutture con azioni a voto plurimo in conformità del diritto nazionale. Inoltre dovrebbero disporre di flessibilità anche per quanto riguarda i tempi di adozione delle strutture con azioni a voto plurimo. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle società di adottare strutture con azioni a

negoziazione in un mercato di crescita per le PMI. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle società di adottare strutture con azioni a voto plurimo in un momento precedente all'ammissione di azioni alla negoziazione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a stabilire che l'esercizio dei diritti di voto potenziati, che rappresentano diritti di voto aggiuntivi connessi alle azioni a voto plurimo rispetto ai diritti di voto delle azioni di altre categorie, è subordinato all'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri. In tal caso e fino all'ammissione alla negoziazione, le azioni a voto plurimo dovrebbero avere gli stessi diritti di voto delle altre categorie di azioni della società. Ciò garantirebbe che le azioni a voto plurimo promuovano specificamente l'ammissione iniziale alla negoziazione ***nei mercati di crescita per le PMI***.

voto plurimo in un momento precedente all'ammissione di azioni alla negoziazione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a stabilire che l'esercizio dei diritti di voto potenziati, che rappresentano diritti di voto aggiuntivi connessi alle azioni a voto plurimo rispetto ai diritti di voto delle azioni di altre categorie, è subordinato all'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI in uno o più Stati membri. In tal caso e fino all'ammissione alla negoziazione, le azioni a voto plurimo dovrebbero avere gli stessi diritti di voto delle altre categorie di azioni della società. Ciò garantirebbe che le azioni a voto plurimo promuovano specificamente l'ammissione iniziale alla negoziazione.

Or. en

Emendamento 61
Jessica Polfjärd, Esther de Lange, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le società ***possono*** adottare strutture con azioni a voto plurimo attraverso una nuova emissione di azioni o un altro tipo di operazione societaria, come la conversione di azioni già emesse. Le società dovrebbero avere la flessibilità di scegliere il tipo di operazione societaria più appropriato per adottare strutture con azioni a voto plurimo in conformità del diritto nazionale. Inoltre dovrebbero disporre di flessibilità anche per quanto riguarda i tempi di adozione delle strutture con azioni a voto plurimo, a condizione che ciò avvenga per chiedere per la prima	(9) Le società ***dovrebbero beneficiare della possibilità di*** adottare strutture con azioni a voto plurimo attraverso una nuova emissione di azioni o un altro tipo di operazione societaria, come la conversione di azioni già emesse. Le società dovrebbero avere la flessibilità di scegliere il tipo di operazione societaria più appropriato per adottare strutture con azioni a voto plurimo in conformità del diritto nazionale. Inoltre dovrebbero disporre di flessibilità anche per quanto riguarda i tempi di adozione delle strutture con azioni a voto plurimo, a condizione che ciò avvenga per chiedere

volta l'ammissione di azioni alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle società di adottare strutture con azioni a voto plurimo in un momento precedente all'ammissione di azioni alla negoziazione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a stabilire che l'esercizio dei diritti di voto potenziati, che rappresentano diritti di voto aggiuntivi connessi alle azioni a voto plurimo rispetto ai diritti di voto delle azioni di altre categorie, è subordinato all'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri. In tal caso e fino all'ammissione alla negoziazione, le azioni a voto plurimo dovrebbero avere gli stessi diritti di voto delle altre categorie di azioni della società. Ciò garantirebbe che le azioni a voto plurimo promuovano specificamente l'ammissione iniziale alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI.

per la prima volta l'ammissione di azioni alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle società di adottare strutture con azioni a voto plurimo in un momento precedente all'ammissione di azioni alla negoziazione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a stabilire che l'esercizio dei diritti di voto potenziati, che rappresentano diritti di voto aggiuntivi connessi alle azioni a voto plurimo rispetto ai diritti di voto delle azioni di altre categorie, è subordinato all'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri. In tal caso e fino all'ammissione alla negoziazione, le azioni a voto plurimo dovrebbero avere gli stessi diritti di voto delle altre categorie di azioni della società. Ciò garantirebbe che le azioni a voto plurimo promuovano specificamente l'ammissione iniziale alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI.

Or. en

Emendamento 62
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le società possono adottare strutture con azioni a voto plurimo attraverso una nuova emissione di azioni o un altro tipo di operazione societaria, come la conversione di azioni già emesse. Le società dovrebbero avere la flessibilità di scegliere il tipo di operazione societaria più appropriato per adottare strutture con azioni a voto plurimo in conformità del diritto nazionale. Inoltre dovrebbero disporre di flessibilità anche per quanto riguarda i tempi di adozione delle strutture	(9) Le società possono adottare strutture con azioni a voto plurimo attraverso una nuova emissione di azioni o un altro tipo di operazione societaria, come la conversione di azioni già emesse. Le società dovrebbero avere la flessibilità di scegliere il tipo di operazione societaria più appropriato per adottare strutture con azioni a voto plurimo in conformità del diritto nazionale. Inoltre dovrebbero disporre di flessibilità anche per quanto riguarda i tempi di adozione delle strutture

con azioni a voto plurimo, a condizione che ciò avvenga per chiedere per la prima volta l'ammissione di azioni alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle società di adottare strutture con azioni a voto plurimo in un momento precedente all'ammissione di azioni alla negoziazione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a stabilire che l'esercizio dei diritti di voto potenziati, che rappresentano diritti di voto aggiuntivi connessi alle azioni a voto plurimo rispetto ai diritti di voto delle azioni di altre categorie, è subordinato all'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri. In tal caso e fino all'ammissione alla negoziazione, le azioni a voto plurimo dovrebbero avere gli stessi diritti di voto delle altre categorie di azioni della società. Ciò garantirebbe che le azioni a voto plurimo promuovano specificamente l'ammissione iniziale alla negoziazione nei mercati di crescita per le PMI.	con azioni a voto plurimo, a condizione che ciò avvenga per chiedere per la prima volta l'ammissione di azioni alla negoziazione in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle società di adottare strutture con azioni a voto plurimo in un momento precedente all'ammissione di azioni alla negoziazione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a stabilire che l'esercizio dei diritti di voto potenziati, che rappresentano diritti di voto aggiuntivi connessi alle azioni a voto plurimo rispetto ai diritti di voto delle azioni di altre categorie, è subordinato all'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri. In tal caso e fino all'ammissione alla negoziazione, le azioni a voto plurimo dovrebbero avere gli stessi diritti di voto delle altre categorie di azioni della società. Ciò garantirebbe che le azioni a voto plurimo promuovano specificamente l'ammissione iniziale alla negoziazione nei mercati ***regolamentati o nei mercati*** di crescita per le PMI.

Or. en

Emendamento 63
Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) A causa della diminuzione del potere di voto degli azionisti non di controllo nella società in relazione ai loro investimenti, le strutture con azioni a voto plurimo possono conferire agli azionisti di controllo di tale società un controllo permanente, determinando in tal modo l'entrenchment degli azionisti di controllo. Ciò può aumentare il rischio che gli	(10) A causa della diminuzione del potere di voto degli azionisti non di controllo nella società in relazione ai loro investimenti, le strutture con azioni a voto plurimo possono conferire agli azionisti di controllo di tale società un controllo permanente, determinando in tal modo l'entrenchment degli azionisti di controllo. Ciò può aumentare il rischio che gli

azionisti di controllo traggano benefici privati dal controllo. Per far fronte a tali rischi, l'adozione di strutture con azioni a voto plurimo dovrebbe essere soggetta a misure di salvaguardia a tutela degli azionisti di minoranza.	azionisti di controllo traggano benefici privati dal controllo. Per far fronte a tali rischi, l'adozione di strutture con azioni a voto plurimo dovrebbe essere soggetta a misure di salvaguardia ***armonizzate*** a tutela degli azionisti di minoranza.

Or. en

Emendamento 64
Jessica Polfjärd, Esther de Lange, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Gli Stati membri che consentono azioni a voto plurimo prevedono misure di salvaguardia per tutelare gli azionisti di minoranza e gli interessi della società. ***Tuttavia*** le misure di salvaguardia esistenti variano da uno Stato membro all'altro a causa delle specificità nazionali e dei diversi sistemi di diritto societario. ***Tenuto conto degli obiettivi del mercato interno enunciati in particolare all'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,*** gli Stati membri ***dovrebbero*** garantire ***un approccio coordinato nelle rispettive legislazioni nazionali in materia di strutture con azioni a voto plurimo per quanto riguarda la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e della società. Ciò comprende la protezione contro le decisioni che creano rischi o comportano conseguenze negative per i diritti umani, il clima e l'ambiente. Nell'ambito di tale approccio coordinato, tutti gli Stati membri dovrebbero garantire*** che qualsiasi decisione di adottare una struttura con azioni a voto plurimo, o di modificare tale struttura qualora vi sia un impatto sui diritti di voto, sia presa a maggioranza qualificata in sede di assemblea generale degli azionisti. Inoltre	(11) Gli Stati membri che consentono azioni a voto plurimo prevedono misure di salvaguardia per tutelare gli azionisti di minoranza e gli interessi della società. Le misure di salvaguardia esistenti variano da uno Stato membro all'altro a causa delle specificità nazionali e dei diversi sistemi di diritto societario***, garantendo che i quadri tengano conto degli ecosistemi nazionali***. Gli Stati membri ***possono considerare la possibilità di*** garantire che qualsiasi decisione di adottare una struttura con azioni a voto plurimo, o di modificare tale struttura qualora vi sia un impatto sui diritti di voto, sia presa a maggioranza qualificata in sede di assemblea generale degli azionisti. Inoltre gli Stati membri ***possono*** limitare il peso di voto delle azioni a voto plurimo introducendo restrizioni alla concezione della struttura con azioni a voto plurimo o all'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni a voto plurimo per l'adozione di determinate decisioni. La restrizione all'esercizio dei diritti di voto può essere attuata richiedendo che per l'approvazione a maggioranza qualificata serva sia la maggioranza qualificata dei voti espressi all'assemblea generale degli azionisti sia quella del capitale sociale rappresentato all'assemblea generale degli

gli Stati membri ***dovrebbero*** limitare il peso di voto delle azioni a voto plurimo introducendo restrizioni alla concezione della struttura con azioni a voto plurimo o all'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni a voto plurimo per l'adozione di determinate decisioni. La restrizione all'esercizio dei diritti di voto può essere attuata richiedendo che per l'approvazione a maggioranza qualificata serva sia la maggioranza qualificata dei voti espressi all'assemblea generale degli azionisti sia quella del capitale sociale rappresentato all'assemblea generale degli azionisti.

azionisti.

Or. en

Emendamento 65
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Gli Stati membri che consentono azioni a voto plurimo prevedono misure di salvaguardia per tutelare gli azionisti di minoranza e gli interessi della società. Tuttavia le misure di salvaguardia esistenti variano da uno Stato membro all'altro a causa delle specificità nazionali e dei diversi sistemi di diritto societario. Tenuto conto degli obiettivi del mercato interno enunciati in particolare all'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero garantire un approccio coordinato nelle rispettive legislazioni nazionali in materia di strutture con azioni a voto plurimo per quanto riguarda la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e della società. ***Ciò comprende la protezione contro le decisioni che creano rischi o comportano conseguenze negative per i diritti umani, il clima e l'ambiente.*** Nell'ambito di tale	(11) Gli Stati membri che consentono azioni a voto plurimo prevedono misure di salvaguardia per tutelare gli azionisti di minoranza e gli interessi della società. Tuttavia le misure di salvaguardia esistenti variano da uno Stato membro all'altro a causa delle specificità nazionali e dei diversi sistemi di diritto societario. Tenuto conto degli obiettivi del mercato interno enunciati in particolare all'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero garantire un approccio coordinato nelle rispettive legislazioni nazionali in materia di strutture con azioni a voto plurimo per quanto riguarda la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e della società. Nell'ambito di tale approccio coordinato, tutti gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi decisione di adottare una struttura con azioni a voto plurimo, o di

approccio coordinato, tutti gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi decisione di adottare una struttura con azioni a voto plurimo, o di modificare tale struttura qualora vi sia un impatto sui diritti di voto, sia presa a maggioranza qualificata in sede di assemblea generale degli azionisti. Inoltre gli Stati membri dovrebbero limitare il peso di voto delle azioni a voto plurimo introducendo restrizioni alla concezione della struttura con azioni a voto plurimo o all'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni a voto plurimo per l'adozione di determinate decisioni. La restrizione all'esercizio dei diritti di voto può essere attuata richiedendo che per l'approvazione a maggioranza qualificata serva sia la maggioranza qualificata dei voti espressi all'assemblea generale degli azionisti sia quella del capitale sociale rappresentato all'assemblea generale degli azionisti.

modificare tale struttura qualora vi sia un impatto sui diritti di voto, sia presa a maggioranza qualificata in sede di assemblea generale degli azionisti. Inoltre gli Stati membri dovrebbero limitare il peso di voto delle azioni a voto plurimo introducendo restrizioni alla concezione della struttura con azioni a voto plurimo o all'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni a voto plurimo per l'adozione di determinate decisioni. La restrizione all'esercizio dei diritti di voto può essere attuata richiedendo che per l'approvazione a maggioranza qualificata serva sia la maggioranza qualificata dei voti espressi all'assemblea generale degli azionisti sia quella del capitale sociale rappresentato all'assemblea generale degli azionisti.

Or. en

Emendamento 66
Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Gli Stati membri che consentono azioni a voto plurimo prevedono misure di salvaguardia per tutelare gli azionisti di minoranza e gli interessi della società. Tuttavia le misure di salvaguardia esistenti variano da uno Stato membro all'altro a causa delle specificità nazionali e dei diversi sistemi di diritto societario. Tenuto conto degli obiettivi del mercato interno enunciati in particolare all'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero garantire un approccio coordinato nelle rispettive	(11) Gli Stati membri che consentono azioni a voto plurimo prevedono misure di salvaguardia per tutelare gli azionisti di minoranza e gli interessi della società. Tuttavia le misure di salvaguardia esistenti variano da uno Stato membro all'altro a causa delle specificità nazionali e dei diversi sistemi di diritto societario. Tenuto conto degli obiettivi del mercato interno enunciati in particolare all'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero garantire un approccio coordinato nelle rispettive

legislazioni nazionali in materia di strutture con azioni a voto plurimo per quanto riguarda la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e della società. Ciò comprende la protezione contro le decisioni che creano rischi o comportano conseguenze negative per i diritti umani, il clima e l'ambiente. ***Nell'ambito di tale approccio coordinato,*** tutti gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi decisione di adottare una struttura con azioni a voto plurimo, o di modificare tale struttura qualora vi sia un impatto sui diritti di voto, sia presa a maggioranza qualificata in sede di assemblea generale degli azionisti. Inoltre gli Stati membri dovrebbero limitare il peso di voto delle azioni a voto plurimo introducendo restrizioni alla concezione della struttura con azioni a voto plurimo ***o*** all'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni a voto plurimo per l'adozione di determinate decisioni. La restrizione all'esercizio dei diritti di voto può essere attuata richiedendo che per l'approvazione a maggioranza qualificata serva sia la maggioranza qualificata dei voti espressi all'assemblea generale degli azionisti sia quella del capitale sociale rappresentato all'assemblea generale degli azionisti.	legislazioni nazionali in materia di strutture con azioni a voto plurimo per quanto riguarda la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e della società. Ciò comprende la protezione contro le decisioni che creano rischi o comportano conseguenze negative per i diritti umani, il clima e l'ambiente. Tutti gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi decisione di adottare una struttura con azioni a voto plurimo, o di modificare tale struttura qualora vi sia un impatto sui diritti di voto, sia presa a maggioranza qualificata in sede di assemblea generale degli azionisti. Inoltre gli Stati membri dovrebbero limitare il peso di voto delle azioni a voto plurimo introducendo restrizioni alla concezione della struttura con azioni a voto plurimo ***e*** all'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni a voto plurimo per l'adozione di determinate decisioni. La restrizione all'esercizio dei diritti di voto può essere attuata richiedendo che per l'approvazione a maggioranza qualificata serva sia la maggioranza qualificata dei voti espressi all'assemblea generale degli azionisti sia quella del capitale sociale rappresentato all'assemblea generale degli azionisti.

Or. en

Emendamento 67
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Gli Stati membri che consentono azioni a voto plurimo prevedono misure di salvaguardia per tutelare gli azionisti di minoranza e gli interessi della società. Tuttavia le misure di salvaguardia esistenti variano da uno Stato membro all'altro a	(11) Gli Stati membri che consentono azioni a voto plurimo prevedono misure di salvaguardia per tutelare gli azionisti di minoranza e gli interessi della società. Tuttavia le misure di salvaguardia esistenti variano da uno Stato membro all'altro a

causa delle specificità nazionali e dei diversi sistemi di diritto societario. Tenuto conto degli obiettivi del mercato interno enunciati in particolare all'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero garantire un approccio coordinato nelle rispettive legislazioni nazionali in materia di strutture con azioni a voto plurimo per quanto riguarda la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e della società. Ciò ***comprende*** la protezione contro le decisioni che creano rischi o comportano conseguenze negative per i diritti umani, il clima e l'ambiente. Nell'ambito di tale approccio coordinato, tutti gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi decisione di adottare una struttura con azioni a voto plurimo, o di modificare tale struttura qualora vi sia un impatto sui diritti di voto, sia presa a maggioranza qualificata in sede di assemblea generale degli azionisti. Inoltre gli Stati membri dovrebbero limitare il peso di voto delle azioni a voto plurimo introducendo restrizioni alla concezione della struttura con azioni a voto plurimo o all'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni a voto plurimo per l'adozione di determinate decisioni. La restrizione all'esercizio dei diritti di voto può essere attuata richiedendo che per l'approvazione a maggioranza qualificata serva sia la maggioranza qualificata dei voti espressi all'assemblea generale degli azionisti sia quella del capitale sociale rappresentato all'assemblea generale degli azionisti.

causa delle specificità nazionali e dei diversi sistemi di diritto societario. Tenuto conto degli obiettivi del mercato interno enunciati in particolare all'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero garantire un approccio coordinato nelle rispettive legislazioni nazionali in materia di strutture con azioni a voto plurimo per quanto riguarda la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e della società. Ciò ***può comprendere, tra l'altro,*** la protezione contro le decisioni che creano rischi o comportano conseguenze negative per i diritti umani, il clima e l'ambiente. Nell'ambito di tale approccio coordinato, tutti gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi decisione di adottare una struttura con azioni a voto plurimo, o di modificare tale struttura qualora vi sia un impatto sui diritti di voto, sia presa a maggioranza qualificata in sede di assemblea generale degli azionisti. ***Nelle società in cui vi sono più categorie di azioni, è opportuno calcolare una tale maggioranza qualificata sulla base del numero totale dei voti espressi e dei voti all'interno di ciascuna categoria di azioni interessata dalla decisione.*** Inoltre gli Stati membri dovrebbero limitare il peso di voto delle azioni a voto plurimo introducendo restrizioni alla concezione della struttura con azioni a voto plurimo o all'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni a voto plurimo per l'adozione di determinate decisioni. La restrizione all'esercizio dei diritti di voto può essere attuata richiedendo che per l'approvazione a maggioranza qualificata serva sia la maggioranza qualificata dei voti espressi all'assemblea generale degli azionisti sia quella del capitale sociale rappresentato all'assemblea generale degli azionisti.

Or. en

Emendamento 68
Claude Gruffat

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Gli Stati membri che consentono azioni a voto plurimo prevedono misure di salvaguardia per tutelare gli azionisti di minoranza e gli interessi della società. Tuttavia le misure di salvaguardia esistenti variano da uno Stato membro all'altro a causa delle specificità nazionali e dei diversi sistemi di diritto societario. Tenuto conto degli obiettivi del mercato interno enunciati in particolare all'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero garantire un approccio coordinato nelle rispettive legislazioni nazionali in materia di strutture con azioni a voto plurimo per quanto riguarda la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e della società. Ciò comprende la protezione contro le decisioni che creano rischi o comportano conseguenze negative per i diritti umani, il clima e l'ambiente. Nell'ambito di tale approccio coordinato, tutti gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi decisione di adottare una struttura con azioni a voto plurimo, o di modificare tale struttura qualora vi sia un impatto sui diritti di voto, sia presa a maggioranza qualificata in sede di assemblea generale degli azionisti. Inoltre gli Stati membri dovrebbero limitare il peso di voto delle azioni a voto plurimo introducendo restrizioni alla concezione della struttura con azioni a voto plurimo o all'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni a voto plurimo per l'adozione di determinate decisioni. La restrizione all'esercizio dei diritti di voto può essere attuata richiedendo che per l'approvazione a maggioranza qualificata serva sia la maggioranza qualificata dei voti espressi	(11) Gli Stati membri che consentono azioni a voto plurimo prevedono misure di salvaguardia per tutelare gli azionisti di minoranza e gli interessi della società. Tuttavia le misure di salvaguardia esistenti variano da uno Stato membro all'altro a causa delle specificità nazionali e dei diversi sistemi di diritto societario. Tenuto conto degli obiettivi del mercato interno enunciati in particolare all'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero garantire un approccio coordinato nelle rispettive legislazioni nazionali in materia di strutture con azioni a voto plurimo per quanto riguarda la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e della società. Ciò comprende la protezione contro le decisioni che creano rischi o comportano conseguenze negative per i diritti umani, il clima e l'ambiente***, o contro le decisioni volte a migliorare la trasparenza delle imprese e la governance societaria, comprese la remunerazione dei dirigenti e la politica de dividendi***. Nell'ambito di tale approccio coordinato, tutti gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi decisione di adottare una struttura con azioni a voto plurimo, o di modificare tale struttura qualora vi sia un impatto sui diritti di voto, sia presa a maggioranza qualificata in sede di assemblea generale degli azionisti. Inoltre gli Stati membri dovrebbero limitare il peso di voto delle azioni a voto plurimo introducendo restrizioni alla concezione della struttura con azioni a voto plurimo o all'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni a voto plurimo per l'adozione di determinate decisioni. La restrizione all'esercizio dei

all'assemblea generale degli azionisti sia quella del capitale sociale rappresentato all'assemblea generale degli azionisti.	diritti di voto può essere attuata richiedendo che per l'approvazione a maggioranza qualificata serva sia la maggioranza qualificata dei voti espressi all'assemblea generale degli azionisti sia quella del capitale sociale rappresentato all'assemblea generale degli azionisti.

Or. en

Emendamento 69
Paul Tang, Alfred Sant

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Anche se le azioni a voto plurimo possono creare rischi per i portatori di interessi di una società, dando maggior voce ai fondatori e agli azionisti a lungo termine, tali azioni possono altresì proteggere una società dal pericolo di focalizzarsi in modo eccessivo sugli interessi a breve termine e possono quindi contribuire a stimolarne la crescita sostenibile a lungo termine, in linea con gli interessi dei portatori di interessi e dell'ambiente. Al fine di garantire che le azioni a voto plurimo siano utilizzate in maniera positiva, le società che emettono azioni a voto plurimo dovrebbero pubblicare una relazione in cui si specifica in che modo la loro struttura azionaria contribuisca a promuovere gli interessi di tutti i portatori di interessi nonché dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 70
Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli Stati membri dovrebbero ***avere la facoltà di*** introdurre misure di salvaguardia supplementari***, ove necessario,*** per garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e degli interessi della società. ***Gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di misure di salvaguardia supplementari alla luce della loro efficacia nel tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza e della società, assicurando nel contempo che tali misure non vanifichino lo scopo delle strutture con azioni a voto plurimo, vale a dire la possibilità per gli*** azionisti ***di controllo di una società di influenzare decisioni importanti, compresa la nomina degli amministratori.***	(12) Gli Stati membri dovrebbero ***essere tenuti altresì a*** introdurre misure di salvaguardia supplementari per garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e degli interessi della società***, comprese una clausola di caducità basata sul trasferimento, una clausola di caducità basata sul tempo di cinque anni, una clausola di caducità basata su eventi e una misura di salvaguardia volta a garantire che i diritti di voto potenziati non possano essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli*** azionisti ***riguardo ai diritti umani e alle questioni ambientali correlate alle attività della società***.

Or. en

Emendamento 71
Claude Gruffat

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli Stati membri dovrebbero ***avere la facoltà*** di introdurre misure di salvaguardia supplementari, ove necessario, per garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti di minoranza ***e degli interessi*** della società. Gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di misure di salvaguardia supplementari alla luce della loro efficacia nel tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza e della società, assicurando nel contempo che tali misure non vanifichino lo scopo delle strutture con azioni a voto plurimo, vale a dire la possibilità per gli azionisti di	(12) Gli Stati membri dovrebbero ***essere in grado*** di introdurre misure di salvaguardia supplementari, ove necessario, per garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti di minoranza***, il rispetto dei diritti dei lavoratori, in particolare i diritti di informazione, consultazione e partecipazione, e la tutela degli interessi e della sostenibilità a lungo termine*** della società. Gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di misure di salvaguardia supplementari alla luce della loro efficacia nel tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza***, dei lavoratori***

controllo di una società di influenzare decisioni importanti, compresa la nomina degli amministratori.

e della società, assicurando nel contempo che tali misure non vanifichino lo scopo delle strutture con azioni a voto plurimo, vale a dire la possibilità per gli azionisti di controllo di una società di influenzare decisioni importanti, compresa la nomina degli amministratori.

Or. en

Emendamento 72
Jessica Polfjärd, Esther de Lange, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La comunicazione di informazioni accurate, complete e tempestive sugli emittenti rafforza la fiducia degli investitori e consente di prendere decisioni informate in materia di investimenti. Questo processo decisionale informato in materia di investimenti migliora sia la tutela degli investitori sia l'efficienza del mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto imporre alle società che presentano strutture con azioni a voto plurimo di pubblicare informazioni dettagliate sulla loro struttura azionaria e sul loro sistema di governance societaria al momento dell'ammissione alla negoziazione, nonché periodicamente nella relazione finanziaria annuale. Tali informazioni dovrebbero indicare se vi siano limitazioni alla detenzione di titoli, compreso se qualsiasi trasferimento di titoli richieda l'approvazione della società o di altri possessori di titoli. Dovrebbero inoltre indicare se vi sono restrizioni al diritto di voto, compresi limitazioni dei diritti di voto dei possessori di una determinata percentuale o un certo numero di voti, dei termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso	(13) La comunicazione di informazioni accurate, complete e tempestive sugli emittenti rafforza la fiducia degli investitori e consente di prendere decisioni informate in materia di investimenti. Questo processo decisionale informato in materia di investimenti migliora sia la tutela degli investitori sia l'efficienza del mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto imporre alle società che presentano strutture con azioni a voto plurimo di pubblicare informazioni dettagliate sulla loro struttura azionaria e sul loro sistema di governance societaria al momento dell'ammissione alla negoziazione, nonché periodicamente nella relazione finanziaria annuale. Tali informazioni dovrebbero indicare se vi siano limitazioni alla detenzione di titoli, compreso se qualsiasi trasferimento di titoli richieda l'approvazione della società o di altri possessori di titoli. Dovrebbero inoltre indicare se vi sono restrizioni al diritto di voto, compresi limitazioni dei diritti di voto dei possessori di una determinata percentuale o un certo numero di voti, dei termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso

dei titoli. Tali società dovrebbero anche comunicare l'identità dei possessori di azioni a voto plurimo, nonché delle persone fisiche autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto e delle persone che esercitano diritti speciali di controllo per garantire agli investitori, in quanto membri del pubblico, trasparenza sulla proprietà finale e sull'influenza di fatto sulla società. Ciò consentirebbe agli investitori di prendere decisioni informate e rafforzerebbe in tal modo la loro fiducia nel buon funzionamento dei mercati dei capitali.	dei titoli. Tali società***, conformemente alla legislazione esistente in materia di trasparenza,*** dovrebbero anche comunicare l'identità dei possessori di azioni a voto plurimo, nonché delle persone fisiche autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto e delle persone che esercitano diritti speciali di controllo per garantire agli investitori, in quanto membri del pubblico, trasparenza sulla proprietà finale e sull'influenza di fatto sulla società. Ciò consentirebbe agli investitori di prendere decisioni informate e rafforzerebbe in tal modo la loro fiducia nel buon funzionamento dei mercati dei capitali.

Or. en

Emendamento 73
Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La comunicazione di informazioni accurate, complete e tempestive sugli emittenti rafforza la fiducia degli investitori e consente di prendere decisioni informate in materia di investimenti. Questo processo decisionale informato in materia di investimenti migliora sia la tutela degli investitori sia l'efficienza del mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto imporre alle società che presentano strutture con azioni a voto plurimo di pubblicare informazioni dettagliate sulla loro struttura azionaria e sul loro sistema di governance societaria al momento dell'ammissione alla negoziazione, nonché periodicamente nella relazione finanziaria annuale. Tali informazioni dovrebbero indicare se vi siano limitazioni alla detenzione di titoli, compreso se qualsiasi trasferimento di titoli richieda l'approvazione della società o di	(13) La comunicazione di informazioni accurate, complete e tempestive sugli emittenti rafforza la fiducia degli investitori e consente di prendere decisioni informate in materia di investimenti. Questo processo decisionale informato in materia di investimenti migliora sia la tutela degli investitori sia l'efficienza del mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto imporre alle società che presentano strutture con azioni a voto plurimo di pubblicare informazioni dettagliate sulla loro struttura azionaria e sul loro sistema di governance societaria al momento dell'ammissione alla negoziazione, nonché periodicamente nella relazione finanziaria annuale. Tali informazioni dovrebbero indicare se vi siano limitazioni alla detenzione di titoli, compreso se qualsiasi trasferimento di titoli richieda l'approvazione della società o di

altri possessori di titoli. Dovrebbero inoltre indicare se vi sono restrizioni al diritto di voto, compresi limitazioni dei diritti di voto dei possessori di una determinata percentuale o un certo numero di voti, dei termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli. Tali società dovrebbero anche comunicare l'identità dei possessori di azioni a voto plurimo, nonché delle persone fisiche autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto e delle persone che esercitano diritti speciali di controllo per garantire agli investitori, in quanto membri del pubblico, trasparenza sulla proprietà finale e sull'influenza di fatto sulla società. Ciò consentirebbe agli investitori di prendere decisioni informate e rafforzerebbe in tal modo la loro fiducia nel buon funzionamento dei mercati dei capitali.

altri possessori di titoli. Dovrebbero inoltre indicare se vi sono restrizioni al diritto di voto, compresi limitazioni dei diritti di voto dei possessori di una determinata percentuale o un certo numero di voti, dei termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli. Tali società dovrebbero anche comunicare l'identità dei possessori di azioni a voto plurimo, nonché delle persone fisiche autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto e delle persone che esercitano diritti speciali di controllo per garantire agli investitori, in quanto membri del pubblico, trasparenza sulla proprietà finale e sull'influenza di fatto sulla società. Ciò consentirebbe agli investitori di prendere decisioni informate e rafforzerebbe in tal modo la loro fiducia nel buon funzionamento dei mercati dei capitali. ***Tali informazioni dovranno essere aggiornate periodicamente e dopo cambiamenti significativi nella proprietà o nel controllo delle azioni con diritti di voto plurimi.***

Or. en

Emendamento 74
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La comunicazione di informazioni accurate, complete e tempestive sugli emittenti rafforza la fiducia degli investitori e consente di prendere decisioni informate in materia di investimenti. Questo processo decisionale informato in materia di investimenti migliora sia la tutela degli investitori sia l'efficienza del mercato. Gli Stati membri dovrebbero	(13) La comunicazione di informazioni accurate, complete e tempestive sugli emittenti rafforza la fiducia degli investitori e consente di prendere decisioni informate in materia di investimenti. Questo processo decisionale informato in materia di investimenti migliora sia la tutela degli investitori sia l'efficienza del mercato. Gli Stati membri dovrebbero

pertanto imporre alle società che presentano strutture con azioni a voto plurimo di pubblicare informazioni dettagliate sulla loro struttura azionaria e sul loro sistema di governance societaria al momento dell'ammissione alla negoziazione, nonché periodicamente nella relazione finanziaria annuale. Tali informazioni dovrebbero indicare se vi siano limitazioni alla detenzione di titoli, compreso se qualsiasi trasferimento di titoli richieda l'approvazione della società o di altri possessori di titoli. Dovrebbero inoltre indicare se vi sono restrizioni al diritto di voto, compresi limitazioni dei diritti di voto dei possessori di una determinata percentuale o un certo numero di voti, dei termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli. Tali società dovrebbero anche comunicare l'identità dei possessori di azioni a voto plurimo, nonché delle persone fisiche autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto e delle persone che esercitano diritti speciali di controllo per garantire agli investitori, in quanto membri del pubblico, trasparenza sulla proprietà finale e sull'influenza di fatto sulla società. Ciò consentirebbe agli investitori di prendere decisioni informate e rafforzerebbe in tal modo la loro fiducia nel buon funzionamento dei mercati dei capitali.	pertanto imporre alle società che presentano strutture con azioni a voto plurimo di pubblicare informazioni dettagliate sulla loro struttura azionaria e sul loro sistema di governance societaria al momento dell'ammissione alla negoziazione, nonché periodicamente nella relazione finanziaria annuale. Tali informazioni dovrebbero indicare se vi siano limitazioni alla detenzione di titoli, compreso se qualsiasi trasferimento di titoli richieda l'approvazione della società o di altri possessori di titoli. Dovrebbero inoltre indicare se vi sono restrizioni al diritto di voto, compresi limitazioni dei diritti di voto dei possessori di una determinata percentuale o un certo numero di voti, dei termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli. Tali società dovrebbero anche comunicare l'identità dei possessori di azioni a voto plurimo, nonché delle persone fisiche autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto e delle persone che esercitano diritti speciali di controllo per garantire agli investitori, in quanto membri del pubblico, trasparenza sulla proprietà finale e sull'influenza di fatto sulla società. Ciò consentirebbe agli investitori di prendere decisioni informate e rafforzerebbe in tal modo la loro fiducia nel buon funzionamento dei mercati dei capitali. ***Tali informazioni dovrebbero essere aggiornate e comunicate almeno ogni anno, nonché a seguito di ogni cambiamento riguardante tali azioni.***

Or. en

Emendamento 75
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per tenere conto degli sviluppi del mercato e degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione o dell'esperienza degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe riesaminare la direttiva ***cinque*** anni dopo la data di recepimento.	(15) Per ***valutare l'attuazione e l'impatto della presente direttiva, in particolare qualsiasi impatto negativo su tutti gli attori interessati, e per*** tenere conto degli sviluppi del mercato e degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione o dell'esperienza degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe riesaminare la direttiva ***tre*** anni dopo la data di recepimento ***e successivamente ogni tre anni***.

Or. en

Emendamento 76
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce norme comuni sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri e che non hanno azioni già ammesse alla negoziazione in nessuna sede di negoziazione.	La presente direttiva stabilisce norme comuni sulle strutture con azioni a voto plurimo***, comprese le azioni di fedeltà,*** nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato ***regolamentato con sede nell'UE o in un mercato*** di crescita per le PMI in uno o più Stati membri e che non hanno azioni già ammesse alla negoziazione in nessuna sede di negoziazione.

Or. en

Emendamento 77
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce norme comuni sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri e che non hanno azioni già ammesse alla negoziazione in nessuna sede di negoziazione.	La presente direttiva stabilisce norme comuni sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato ***regolamentato, in un mercato*** di crescita per le PMI ***o in un qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione*** in uno o più Stati membri e che non hanno azioni già ammesse alla negoziazione in nessuna sede di negoziazione.

Or. en

Emendamento 78
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce norme comuni sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri e che non hanno azioni già ammesse alla negoziazione in nessuna sede di negoziazione.	La presente direttiva stabilisce norme comuni sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI in uno o più Stati membri e che non hanno azioni già ammesse alla negoziazione in nessuna sede di negoziazione.

Or. en

Motivazione

Non vi sono motivi per limitare la presente direttiva solamente ai mercati di crescita per le PMI.

Emendamento 79
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce norme comuni sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri e che non hanno azioni già ammesse alla negoziazione in nessuna sede di negoziazione.	La presente direttiva stabilisce norme comuni sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI in uno o più Stati membri e che non hanno azioni già ammesse alla negoziazione in nessuna sede di negoziazione.

Or. en

Motivazione

L'opzione delle strutture a voto plurimo non dovrebbe essere limitata ai mercati di crescita per le PMI; dovrebbe invece essere estesa a tutti i mercati regolamentati.

Emendamento 80
Erik Poulsen, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "società": un soggetto giuridico costituito in uno dei tipi di società di cui all'allegato ***I*** della direttiva (UE) 2017/1132;	a) "società": un soggetto giuridico costituito in uno dei tipi di società di cui all'allegato ***II*** della direttiva (UE) 2017/1132 ***che, a norma del diritto nazionale, possono emettere azioni o chiedere l'ammissione alla negoziazione delle azioni in un mercato di crescita per le PMI***.

Or. en

Motivazione

In taluni Stati membri, le società di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 hanno anche accesso alla quotazione sul mercato azionario. Le possibilità offerte dalla nuova direttiva proposta dovrebbero essere previste anche per tali società.

Emendamento 81
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "società": un soggetto giuridico costituito in uno dei tipi di società di cui all'allegato ***I*** della direttiva (UE) 2017/1132;	a) "società": un soggetto giuridico costituito in uno dei tipi di società di cui all'allegato ***II*** della direttiva (UE) 2017/1132;

Or. en

Emendamento 82
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "azioni a voto plurimo": azioni appartenenti a una categoria distinta e separata che conferiscono ***maggiori diritti di voto*** rispetto a un'altra categoria di azioni con diritti di voto su questioni che devono essere decise dall'assemblea generale degli azionisti;	b) "azioni a voto plurimo": azioni appartenenti a una categoria distinta e separata che conferiscono ***un numero maggiore di voti per azione*** rispetto a un'altra categoria di azioni con diritti di voto su questioni che devono essere decise dall'assemblea generale degli azionisti;

Or. en

Emendamento 83
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) "sistema multilaterale di negoziazione": un sistema multilaterale di

negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;

Or. en

Emendamento 84
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) "mercato regolamentato con sede nell'UE": mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;

Or. en

Emendamento 85
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) "mercato regolamentato": mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;

Or. en

Motivazione

L'opzione delle strutture a voto plurimo non dovrebbe essere limitata ai mercati di crescita per le PMI; dovrebbe invece essere estesa a tutti i mercati regolamentati.

Emendamento 86
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Introduzione o mantenimento di disposizioni nazionali in materia di azioni a voto plurimo	***Limitazioni relative alle*** disposizioni nazionali in materia di azioni a voto plurimo

Or. en

Emendamento 87
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono introdurre o mantenere in vigore*** disposizioni nazionali che consentono alle società di adottare strutture con azioni a voto plurimo in situazioni non contemplate dalla presente direttiva.	Gli Stati membri ***non introducono nuove*** disposizioni nazionali che consentono alle società di adottare strutture con azioni a voto plurimo in situazioni non contemplate dalla presente direttiva***, dopo l'entrata in vigore di quest'ultima***. ***Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni nazionali vigenti che consentono alle società di adottare strutture con azioni a voto plurimo in situazioni non contemplate dalla presente direttiva, solo qualora essi garantiscano che vengano introdotte misure di salvaguardia per un trattamento equo e non discriminatorio degli azionisti a norma dell'articolo 5.***

Or. en

Emendamento 88
Jessica Polfjärd, Esther de Lange, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore disposizioni nazionali che consentono alle società di adottare strutture con azioni a voto plurimo ***in situazioni non contemplate dalla presente direttiva***.	Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore disposizioni nazionali che consentono alle società di adottare strutture con azioni a voto plurimo.

Or. en

Motivazione

Sebbene la formulazione originaria della proposta sembri superflua, poiché postula un fatto ovvio, è opportuno indicare chiaramente che gli Stati membri possono mantenere o introdurre sistemi di strutture con azioni a voto plurimo.

Emendamento 89
Erik Poulsen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che le società che non hanno azioni ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione abbiano il diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo per l'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri. Gli Stati membri non impediscono l'ammissione alla negoziazione di azioni di una società in un mercato di crescita per le PMI per il fatto che la società ha adottato una struttura con azioni a voto plurimo.	1. Gli Stati membri assicurano che le società che non hanno azioni ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione abbiano il diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo per l'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri. Gli Stati membri ***garantiscono che la decisione di una società di adottare una struttura con azioni a voto plurimo sia presa dall'assemblea generale almeno a maggioranza qualificata, come specificato nel diritto nazionale. Gli Stati membri non subordinano l'adozione di una tale struttura alla concessione di diritti economici potenziati per le azioni***

senza diritti di voto potenziati.

Ai fini del primo comma, qualora vi siano più categorie di azioni, la decisione di adottare una struttura con azioni a voto plurimo è altresì soggetta a votazione separata per ciascuna categoria di azioni i cui diritti sono interessati.

Gli Stati membri non impediscono l'ammissione alla negoziazione di azioni di una società in un mercato di crescita per le PMI per il fatto che la società ha adottato una struttura con azioni a voto plurimo.

Or. en

Motivazione

Chiarimento con cui si specifica che gli Stati membri non subordinano l'adozione di una tale struttura alla concessione di diritti di voto potenziati per le azioni senza diritti di voto potenziati, poiché una tale condizione ostacolerebbe l'incentivo per i fondatori di quotare la loro società e sarebbe pertanto contraria allo scopo della direttiva.

Emendamento 90
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che le società che non hanno azioni ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione abbiano il diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo per l'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri. Gli Stati membri non impediscono l'ammissione alla negoziazione di azioni di una società in un mercato di crescita per le PMI per il fatto che la società ha adottato una struttura con azioni a voto plurimo.	1. Gli Stati membri assicurano che le società che non hanno azioni ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione abbiano il diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo per l'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato ***regolamentato, in un mercato*** di crescita per le PMI ***o in un qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione*** in uno o più Stati membri. Gli Stati membri non impediscono l'ammissione alla negoziazione di azioni di una società in un mercato ***regolamentato, in un mercato*** di crescita per le PMI ***o in un qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione*** per il fatto che la società ha adottato una

struttura con azioni a voto plurimo.

Or. en

Emendamento 91
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che le società che non hanno azioni ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione abbiano il diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo per l'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri. Gli Stati membri non impediscono l'ammissione alla negoziazione di azioni di una società in un mercato di crescita per le PMI per il fatto che la società ha adottato una struttura con azioni a voto plurimo.	1. Gli Stati membri assicurano che le società che non hanno azioni ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione abbiano il diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo per l'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI in uno o più Stati membri. Gli Stati membri non impediscono l'ammissione alla negoziazione di azioni di una società in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI per il fatto che la società ha adottato una struttura con azioni a voto plurimo.

Or. en

Motivazione

Non vi sono motivi per limitare la presente direttiva solamente ai mercati di crescita per le PMI.

Emendamento 92
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che le società che non hanno azioni ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione	1. Gli Stati membri assicurano che le società che non hanno azioni ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione

abbiano il diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo per l'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri. Gli Stati membri non impediscono l'ammissione alla negoziazione di azioni di una società in un mercato di crescita per le PMI per il fatto che la società ha adottato una struttura con azioni a voto plurimo.	abbiano il diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo per l'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI in uno o più Stati membri. Gli Stati membri non impediscono l'ammissione alla negoziazione di azioni di una società in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI per il fatto che la società ha adottato una struttura con azioni a voto plurimo.

Or. en

Motivazione

L'opzione delle strutture a voto plurimo non dovrebbe essere limitata ai mercati di crescita per le PMI; dovrebbe invece essere estesa a tutti i mercati regolamentati.

Emendamento 93
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 comprende il diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo in tempo utile prima di chiedere l'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI.	2. Il diritto di cui al paragrafo 1 comprende il diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo in tempo utile prima di chiedere l'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato ***regolamentato, in un mercato*** di crescita per le PMI ***o in un qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione***.

Or. en

Emendamento 94
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 comprende il diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo in tempo utile prima di chiedere l'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI.	2. Il diritto di cui al paragrafo 1 comprende il diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo in tempo utile prima di chiedere l'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI.

Or. en

Motivazione

Non vi sono motivi per limitare la presente direttiva solamente ai mercati di crescita per le PMI.

Emendamento 95
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 comprende il diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo in tempo utile prima di chiedere l'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI.	2. Il diritto di cui al paragrafo 1 comprende il diritto di adottare strutture con azioni a voto plurimo in tempo utile prima di chiedere l'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI.

Or. en

Motivazione

L'opzione delle strutture a voto plurimo non dovrebbe essere limitata ai mercati di crescita per le PMI; dovrebbe invece essere estesa a tutti i mercati regolamentati.

Emendamento 96
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono subordinare l'esercizio dei diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo all'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri.	3. Gli Stati membri possono subordinare l'esercizio dei diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo all'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato ***regolamentato, in un mercato*** di crescita per le PMI ***o in un qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione*** in uno o più Stati membri.

Or. en

Emendamento 97
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono subordinare l'esercizio dei diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo all'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato di crescita per le PMI in uno o più Stati membri.	3. Gli Stati membri possono subordinare l'esercizio dei diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo all'ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI in uno o più Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'opzione delle strutture a voto plurimo non dovrebbe essere limitata ai mercati di crescita per le PMI; dovrebbe invece essere estesa a tutti i mercati regolamentati.

Emendamento 98
Jessica Polfjärd, Esther de Lange, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Misure di salvaguardia ***per un trattamento equo e non discriminatorio degli azionisti di una società***	Misure di salvaguardia ***nelle società che hanno adottato una struttura con azioni a voto plurimo***

Or. en

Emendamento 99
Jessica Polfjärd, Esther de Lange, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano ***un trattamento equo e non discriminatorio degli azionisti, nonché*** un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo***, e della società attraverso opportune misure di salvaguardia***. A tal fine gli Stati membri ***provvedono*** a quanto segue:	1. Gli Stati membri assicurano ***che nelle società che hanno adottato una struttura con azioni a voto plurimo conformemente alla presente direttiva siano poste in essere opportune misure di salvaguardia per fornire*** un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo. A tal fine gli Stati membri ***valutano di provvedere*** a quanto segue:

Or. en

Emendamento 100
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano ***un trattamento equo e non discriminatorio degli azionisti, nonché*** un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo***, e della società attraverso opportune misure di salvaguardia***. A tal fine gli Stati membri	1. Gli Stati membri assicurano ***che nelle società che hanno adottato una struttura con azioni a voto plurimo conformemente alla presente direttiva siano poste in essere opportune misure di salvaguardia per fornire*** un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non

provvedono a quanto segue:	detengono azioni a voto plurimo. A tal fine gli Stati membri provvedono a quanto segue:

Or. en

Emendamento 101
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano un trattamento equo e non discriminatorio degli azionisti, nonché un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, e della società attraverso opportune misure di salvaguardia. A tal fine gli Stati membri provvedono a quanto segue:	1. Gli Stati membri assicurano un trattamento equo e non discriminatorio degli azionisti, nonché un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, ***dei lavoratori*** e della società attraverso opportune misure di salvaguardia. A tal fine gli Stati membri provvedono a quanto segue:

Or. en

Emendamento 102
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
garantiscono che la decisione di una società di ***adottare*** una struttura con azioni a voto plurimo ***e qualsiasi successiva decisione di modificare una struttura con azioni a voto plurimo che incida*** sui diritti di voto ***siano adottate*** dall'assemblea generale ***degli azionisti*** di ***tale società e siano approvate*** a maggioranza qualificata come specificato nel diritto nazionale.	***a)*** garantiscono che la decisione di una società di ***modificare*** una struttura con azioni a voto plurimo ***in modo da incidere*** sui diritti di voto ***delle azioni sia adottata*** dall'assemblea generale ***almeno*** a maggioranza qualificata come specificato nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 103
Jessica Polfjärd, Esther de Lange, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
garantiscono che la decisione di una società di adottare una struttura con azioni a voto plurimo e qualsiasi successiva decisione di modificare una struttura con azioni a voto plurimo che incida sui diritti di voto siano adottate dall'assemblea generale degli azionisti di tale società e siano approvate a maggioranza qualificata come specificato nel diritto nazionale.	garantiscono che la decisione di una società***, a sua discrezione e conformemente al diritto nazionale,*** di adottare una struttura con azioni a voto plurimo e qualsiasi successiva decisione di modificare una struttura con azioni a voto plurimo che incida sui diritti di voto siano adottate dall'assemblea generale degli azionisti di tale società e siano approvate a maggioranza qualificata come specificato nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 104
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della presente lettera, ***qualora vi siano più categorie di azioni,*** tali decisioni sono altresì soggette a votazione separata ***per*** ciascuna categoria di azionisti i cui diritti sono interessati dalle decisioni***; e***	Ai fini della presente lettera, tali decisioni sono altresì soggette a votazione separata ***in*** ciascuna categoria di azionisti i cui diritti sono interessati dalle decisioni***. Gli Stati membri garantiscono altresì che la struttura con azioni a voto plurimo possa variare almeno in un rapporto di uno a dieci.***

Or. en

Emendamento 105
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della presente lettera, qualora vi siano più categorie di azioni, tali decisioni sono altresì soggette a votazione separata ***per*** ciascuna categoria di ***azionisti*** i cui diritti sono interessati dalle decisioni; e	Ai fini della presente lettera, qualora vi siano più categorie di azioni, tali decisioni sono altresì soggette a votazione separata ***all'interno di*** ciascuna categoria di ***azioni*** i cui diritti sono interessati dalle decisioni; e

Or. en

Emendamento 106
Paul Tang, Alfred Sant

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) garantiscono che le società che emettono azioni a voto plurimo pubblichino una motivazione in cui si specifica in che modo la struttura azionaria contribuirà a garantire gli interessi a lungo termine della società e dei suoi portatori di interessi, compresi i dipendenti, e aiuterà la società a contribuire agli obiettivi ambientali quali definiti nel regolamento (UE) 2020/852.

Or. en

Emendamento 107
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) limitano ***il peso di voto delle*** azioni a voto plurimo ***rispetto all'esercizio dei diritti degli altri azionisti, in particolare durante le assemblee generali***, introducendo uno degli elementi seguenti:	b) limitano ***l'impatto sul processo decisionale nell'assemblea generale dovuto alle*** azioni a voto plurimo, introducendo uno degli elementi seguenti ***o entrambi***:

Or. en

Emendamento 108
Erik Poulsen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) limitano ***il peso di voto*** delle azioni a voto plurimo ***rispetto all'esercizio dei diritti degli altri azionisti, in particolare durante le assemblee generali***, introducendo uno degli elementi seguenti:	b) limitano ***l'impatto*** delle azioni a voto plurimo ***sul processo decisionale nell'assemblea generale***, introducendo ***almeno*** uno degli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

Chiarimento con cui si specifica che la proposta è limitata alle questioni che devono essere decise nell'assemblea generale e che non si dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere entrambe le opzioni, se lo desiderano.

Emendamento 109
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) limitano ***il peso di voto*** delle azioni a voto plurimo ***rispetto all'esercizio dei diritti degli altri azionisti, in particolare durante le assemblee generali***,	b) limitano ***l'impatto*** delle azioni a voto plurimo ***sul processo decisionale nell'assemblea generale***, introducendo ***almeno*** uno degli elementi seguenti:

introducendo uno degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 110
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) limitano ***il peso di voto*** delle azioni a voto plurimo ***rispetto all'esercizio dei diritti degli altri azionisti, in particolare durante le assemblee generali***, introducendo uno degli elementi seguenti:	b) limitano ***l'impatto*** delle azioni a voto plurimo ***sul processo decisionale nell'assemblea generale***, introducendo ***almeno*** uno degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 111
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) limitano il peso di voto delle azioni a voto plurimo rispetto all'esercizio dei diritti degli altri azionisti***, in particolare durante le assemblee generali,*** introducendo ***uno degli*** elementi seguenti:	b) limitano il peso di voto delle azioni a voto plurimo rispetto all'esercizio dei diritti degli altri azionisti, introducendo ***quanto meno tutti gli*** elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 112
Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) limitano il peso di voto delle azioni a voto plurimo rispetto all'esercizio dei diritti degli altri azionisti, in particolare durante le assemblee generali, introducendo ***uno degli elementi*** seguenti:	b) limitano il peso di voto delle azioni a voto plurimo rispetto all'esercizio dei diritti degli altri azionisti, in particolare durante le assemblee generali, introducendo ***le misure di salvaguardia*** seguenti:

Or. en

Emendamento 113
Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) un rapporto di voto ponderato massimo ***e una prescrizione sulla percentuale massima del capitale sociale in essere che l'importo totale delle azioni a voto plurimo può rappresentare***;	i) un ***differenziale del*** rapporto di voto ponderato massimo ***di uno a cinque***;

Or. en

Emendamento 114
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) un rapporto di voto ponderato massimo ***e una prescrizione sulla percentuale massima del capitale sociale in essere che l'importo totale delle azioni a voto plurimo può rappresentare***;	i) un rapporto di voto ponderato massimo ***quale definito all'articolo 2, lettera f)***;

Or. en

Emendamento 115
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) un rapporto ***di voto ponderato*** massimo ***e una prescrizione sulla percentuale massima del capitale sociale in essere che l'importo totale delle*** azioni a voto plurimo ***può rappresentare***;	i) un rapporto massimo ***tra il numero dei diritti di voto connessi alle*** azioni a voto plurimo ***e i diritti di voto connessi alle azioni con i diritti di voto minori***;

Or. en

Emendamento 116
Erik Poulsen, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) un rapporto di voto ponderato massimo ***e una prescrizione sulla percentuale massima del capitale sociale in essere che l'importo totale delle azioni a voto plurimo può rappresentare***;	i) un rapporto di voto ponderato massimo;

Or. en

Motivazione

La libertà di applicare le azioni a voto plurimo non dovrebbe essere limitata oltre le misure di salvaguardia di base, poiché ciò sarebbe contrario allo scopo della direttiva. Ciò disincentiverebbe piuttosto che incentivare più fondatori a fare in modo che la loro società utilizzi i mercati di crescita per le PMI per raccogliere capitali per investimenti futuri.

Emendamento 117
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) un rapporto di voto ponderato massimo ***e una prescrizione sulla percentuale massima del capitale sociale in essere che l'importo totale delle azioni a voto plurimo può rappresentare***;	i) un rapporto di voto ponderato massimo;

Or. en

Emendamento 118
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) un rapporto di voto ponderato massimo ***e*** una prescrizione sulla percentuale massima del capitale sociale in essere che l'importo totale delle azioni a voto plurimo può rappresentare;	i) un rapporto di voto ponderato massimo ***o*** una prescrizione sulla percentuale massima del capitale sociale in essere che l'importo totale delle azioni a voto plurimo può rappresentare;

Or. en

Emendamento 119
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) un rapporto di voto ponderato massimo e una prescrizione sulla percentuale massima del capitale sociale in essere che l'importo totale delle azioni a voto plurimo può rappresentare;	i) un rapporto di voto ponderato massimo ***di 10:1*** e una prescrizione sulla percentuale massima del capitale sociale in essere che l'importo totale delle azioni a voto plurimo può rappresentare;

Or. en

Emendamento 120
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere dopo un determinato periodo di tempo fino a cinque anni (clausola di caducità basata sul tempo);

Or. en

Emendamento 121
Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) una prescrizione sulla percentuale massima del capitale sociale in essere che l'importo totale delle azioni a voto plurimo può rappresentare;

Or. en

Emendamento 122
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i ter) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo siano trasferiti a

terzi o continuino a esistere in caso di decesso, incapacità di agire o pensionamento del possessore originario delle azioni a voto plurimo (clausola di caducità basata sul trasferimento);

Or. en

Emendamento 123
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i quater) una restrizione all'esercizio dei diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo per le votazioni su questioni relative alla remunerazione dei dirigenti e alla politica dei dividendi, nonché per l'approvazione di operazioni con parti correlate;

Or. en

Emendamento 124
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i quinquies) l'obbligo di garantire che i diritti di voto potenziati non possano essere utilizzati per bloccare l'adozione o l'attuazione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sul clima connessi alle attività della società e a quelle svolte dai

soggetti coinvolti nella loro catena di valore;

Or. en

Emendamento 125
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i sexies) l'obbligo di garantire che i diritti di voto potenziati non possano essere utilizzati per bloccare l'adozione o l'attuazione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a migliorare la governance societaria, comprese le decisioni finalizzate a migliorare la trasparenza e la responsabilità delle imprese.

Or. en

Emendamento 126
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i septies) l'obbligo di garantire che i diritti di voto potenziati non possano essere utilizzati per bloccare l'adozione o l'attuazione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte ad allineare i modelli aziendali e le strategie dell'impresa alla transizione a un'economia sostenibile, a limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, in conformità con l'accordo di Parigi, o a

conseguire la neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119 per quanto riguarda le sue operazioni nell'Unione, o che contribuiscono a tali obiettivi;

Or. en

Emendamento 127
Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***una restrizione all'esercizio dei diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo per le votazioni su questioni che devono essere decise dall'assemblea generale degli azionisti e che richiedono l'***approvazione a maggioranza qualificata.	ii) ***l'obbligo che le decisioni da parte dell'assemblea generale che richiedono una maggioranza qualificata, escluse la nomina e la revoca degli amministratori, nonché le decisioni operative prese dagli amministratori e sottoposte all'***approvazione ***dell'assemblea generale, siano adottate:*** **-** a maggioranza qualificata***, come specificato nel diritto nazionale, sia dei voti espressi sia del capitale sociale rappresentato all'assemblea o del numero di azioni rappresentate all'assemblea; o*** ***- a maggioranza qualificata dei voti espressi, come specificato nel diritto nazionale, e siano oggetto di una votazione distinta all'interno di ciascuna categoria di azioni i cui diritti sono interessati***.

Or. en

Emendamento 128
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***una restrizione all'esercizio dei diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo per le votazioni su questioni che devono essere decise dall'assemblea generale degli azionisti e che richiedono l'***approvazione a maggioranza qualificata.	ii) ***l'obbligo che le decisioni da parte dell'assemblea generale che richiedono una maggioranza qualificata, escluse la nomina e la revoca degli amministratori, nonché le decisioni operative prese dagli amministratori e sottoposte all'***approvazione ***dell'assemblea generale, siano adottate:*** **-** a maggioranza qualificata ***dei voti espressi all'assemblea, come specificato nel diritto nazionale; o*** ***- a maggioranza qualificata dei voti espressi, come specificato nel diritto nazionale, e siano oggetto di una votazione distinta all'interno di ciascuna categoria di azioni i cui diritti sono interessati***.

Or. en

Emendamento 129
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***una restrizione all'esercizio dei diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo per le votazioni su questioni che devono essere decise dall'***assemblea generale ***degli azionisti e*** che richiedono ***l'approvazione a*** maggioranza qualificata***.***	ii) ***l'obbligo che le decisioni da parte dell'***assemblea generale che richiedono ***una*** maggioranza qualificata***, escluse la nomina e la revoca degli amministratori, nonché le decisioni operative prese dagli amministratori e sottoposte all'approvazione dell'assemblea generale, siano adottate con una delle modalità seguenti:***

Or. en

Emendamento 130
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) a maggioranza qualificata, conformemente al diritto nazionale, sia dei voti espressi sia del capitale sociale rappresentato all'assemblea o del numero di azioni rappresentate all'assemblea; o

Or. en

Emendamento 131
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) a maggioranza qualificata dei voti espressi, conformemente al diritto nazionale, e siano oggetto di una votazione distinta all'interno di ciascuna categoria di azioni i cui diritti sono interessati.

Or. en

Emendamento 132
Paul Tang, Alfred Sant

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) garantiscono che i diritti di voto potenziati non possano essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli

	azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società.

Or. en

Emendamento 133
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri garantiscono che i diritti dei dipendenti di informazione, consultazione e partecipazione siano rispettati in relazione alla decisione sulle azioni a voto plurimo o al ricorso alle medesime, e provvedono affinché tali diritti siano esercitati conformemente alle disposizioni vigenti o alle prassi in vigore, compreso il quadro giuridico previsto dalla direttiva 2002/14/CE.

Or. en

Emendamento 134
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un'adeguata tutela degli azionisti ***e*** degli interessi della società. ***Tali misure di salvaguardia possono*** comprendere ***in particolare:***	2. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un'adeguata tutela ***e un trattamento equo*** degli azionisti ***di minoranza, il rispetto dei diritti dei lavoratori, in particolare i diritti di informazione, consultazione e***

	partecipazione, e la tutela degli interessi ***e della sostenibilità a lungo termine*** della società. ***Ciò può anche*** comprendere ***una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere al verificarsi di un evento specifico (clausola di caducità basata su eventi).***

Or. en

Emendamento 135
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un'adeguata tutela degli azionisti ***e degli interessi della società***. ***Tali misure di salvaguardia possono comprendere in particolare:***	2. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un'adeguata tutela ***degli interessi*** degli azionisti ***che non detengono azioni a voto plurimo***.

Or. en

Emendamento 136
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un'adeguata tutela degli azionisti ***e degli interessi della società***. Tali misure di salvaguardia ***possono comprendere in particolare:***	2. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un'adeguata tutela degli azionisti ***che non detengono azioni a voto plurimo***. Tali misure di salvaguardia***, se esistenti, sono comunicate alla Commissione.***

Or. en

Emendamento 137
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un'adeguata tutela degli azionisti e ***degli interessi*** della società. ***Tali misure di salvaguardia possono comprendere in particolare:***	2. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un'adeguata tutela degli azionisti ***che non detengono azioni a voto plurimo*** e ***degli interessi*** della società.

Or. en

Emendamento 138
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un'adeguata tutela degli azionisti e degli interessi della società. ***Tali misure di salvaguardia possono comprendere in particolare:***	2. Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un'adeguata tutela degli azionisti***, che non detengono azioni a voto plurimo,*** e degli interessi della società.

Or. en

Emendamento 139
Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono prevedere	2. Gli Stati membri possono prevedere

ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un'adeguata tutela degli azionisti e degli interessi della società. ***Tali misure di salvaguardia possono comprendere in particolare:***	ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un'adeguata tutela degli azionisti e degli interessi della società.

Or. en

Emendamento 140
Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***possono*** prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un'adeguata tutela degli azionisti e degli interessi della società. Tali misure di salvaguardia ***possono comprendere*** in particolare:	2. Gli Stati membri ***sono tenuti altresì a*** prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un'adeguata tutela degli azionisti e degli interessi della società. Tali misure di salvaguardia ***comprendono*** in particolare:

Or. en

Emendamento 141
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo siano trasferiti a terzi o continuino a esistere in caso di decesso, incapacità di agire o pensionamento del possessore originario delle azioni a voto plurimo (clausola di caducità basata sul trasferimento);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 142
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo siano trasferiti a terzi o continuino a esistere in caso di decesso, incapacità di agire o pensionamento del possessore originario delle azioni a voto plurimo (clausola di caducità basata sul trasferimento);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 143
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo siano trasferiti a terzi o continuino a esistere in caso di decesso, incapacità di agire o pensionamento del possessore originario delle azioni a voto plurimo (clausola di caducità basata sul trasferimento);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 144
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo siano trasferiti a terzi o continuino a esistere in caso di decesso, incapacità di agire o pensionamento del possessore originario delle azioni a voto plurimo (clausola di caducità basata sul trasferimento);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 145
Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo siano trasferiti a terzi o continuino a esistere in caso di decesso, incapacità di agire o pensionamento del possessore originario delle azioni a voto plurimo (clausola di caducità basata sul trasferimento);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 146
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo siano trasferiti a terzi o continuino a esistere in caso di	***soppresso***

decesso, incapacità di agire o pensionamento del possessore originario delle azioni a voto plurimo (clausola di caducità basata sul trasferimento);

Or. en

Emendamento 147
Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo siano trasferiti a terzi o continuino a esistere in caso di decesso, incapacità di agire o pensionamento del possessore originario delle azioni a voto plurimo ***(clausola di caducità basata sul trasferimento)***;	a) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo siano trasferiti a terzi o continuino a esistere in caso di decesso, incapacità di agire o pensionamento del possessore originario delle azioni a voto plurimo;

Or. en

Emendamento 148
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere dopo un determinato periodo di tempo (clausola di caducità basata sul tempo);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 149
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere dopo un determinato periodo di tempo (clausola di caducità basata sul tempo);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 150
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere dopo un determinato periodo di tempo (clausola di caducità basata sul tempo);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 151
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a	***soppresso***

esistere dopo un determinato periodo di tempo (clausola di caducità basata sul tempo);

Or. en

Emendamento 152
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere dopo un determinato periodo di tempo (clausola di caducità basata sul tempo);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 153
Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere dopo un determinato periodo di tempo (clausola di caducità basata sul tempo);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 154
Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere dopo un ***determinato*** periodo di ***tempo (clausola di caducità basata sul tempo)***;	b) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere dopo un periodo di ***cinque anni***;

Or. en

Emendamento 155
Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere al verificarsi di un evento specifico (clausola di caducità basata su eventi);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 156
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere al verificarsi di un evento specifico (clausola di caducità basata su eventi);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 157
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere al verificarsi di un evento specifico (clausola di caducità basata su eventi);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 158
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere al verificarsi di un evento specifico (clausola di caducità basata su eventi);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 159
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere al verificarsi di un evento specifico (clausola di caducità basata su eventi);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 160
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere al verificarsi di un evento specifico (clausola di caducità basata su eventi);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 161
Jonás Fernández, Pedro Marques, Margarida Marques, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere al verificarsi di un evento specifico ***(clausola di caducità basata su eventi)***;	c) una disposizione per evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino a esistere al verificarsi di un evento specifico;

Or. en

Emendamento 162
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'obbligo di garantire che i diritti di voto potenziati non possano essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 163
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'obbligo di garantire che i diritti di voto potenziati non possano essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 164
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'obbligo di garantire che i diritti di voto potenziati non possano essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 165
Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'obbligo di garantire che i diritti di voto potenziati non possano essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 166
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'obbligo di garantire che i diritti di voto potenziati non possano essere	***soppresso***

utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società.

Or. en

Emendamento 167
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'obbligo di garantire che i diritti di voto potenziati non possano essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 168
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettano a disposizione del pubblico, nel [documento UE relativo alle emissioni per la crescita di cui all'articolo 15 bis] del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e	1. Gli Stati membri assicurano che le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettano a disposizione del pubblico, nel [documento UE relativo alle emissioni per la crescita di cui all'articolo 15 bis] del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e

del Consiglio[43] o nel documento di ammissione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/65/UE ***e nella relazione finanziaria annuale della società di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione[44]***, informazioni dettagliate su tutti gli elementi seguenti:

del Consiglio[43] o nel documento di ammissione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, informazioni dettagliate su tutti gli elementi seguenti:

[43] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

[43] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

[44] Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

Or. en

Emendamento 169
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettano a disposizione del pubblico, nel ***[documento UE relativo alle emissioni per la crescita*** di cui	1. Gli Stati membri assicurano che le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o devono essere negoziate in un mercato ***regolamentato, in un mercato*** di crescita per le PMI ***o in un qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione*** mettano a

all'articolo ***15 bis]*** del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio[43] o nel documento di ammissione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/65/UE e nella relazione finanziaria annuale della società di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione[44], informazioni dettagliate su tutti gli elementi seguenti:

disposizione del pubblico, nel ***prospetto*** di cui all'articolo ***6*** del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio[43] ***[o nel documento UE relativo alle emissioni per la crescita di cui all'articolo 15 bis di tale regolamento]*** o nel documento di ammissione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/65/UE e nella relazione finanziaria annuale della società di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione[44], informazioni dettagliate su tutti gli elementi seguenti:

[43] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

[44] Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

[43] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

[44] Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

Or. en

Emendamento 170
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che le società che presentano strutture con azioni	1. Gli Stati membri assicurano che le società che presentano strutture con azioni

a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettano a disposizione del pubblico, nel ***[documento UE relativo alle emissioni per la crescita*** di cui all'articolo ***15 bis]*** del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio[43] o nel documento di ammissione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/65/UE e nella relazione finanziaria annuale della società di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione[44], informazioni dettagliate su tutti gli elementi seguenti:	a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o devono essere negoziate in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI mettano a disposizione del pubblico, ***rispettivamente,*** nel ***prospetto*** di cui all'articolo ***6*** del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio[43] ***[o nel documento UE relativo alle emissioni per la crescita di cui all'articolo 15 bis di tale regolamento]*** o nel documento di ammissione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/65/UE e nella relazione finanziaria annuale della società di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione[44], informazioni dettagliate su tutti gli elementi seguenti:
_____	_____
[43] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).	[43] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
[44] Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).	[44] Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

Or. en

Motivazione

L'opzione delle strutture a voto plurimo non dovrebbe essere limitata ai mercati di crescita per le PMI; dovrebbe invece essere estesa a tutti i mercati regolamentati.

Emendamento 171
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione ***in un*** mercato ***di crescita per le PMI*** di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;	a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione ***nel*** mercato ***pertinente*** di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

Or. en

Emendamento 172
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;	a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

Or. en

Emendamento 173
Johan Van Overtveldt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;	a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato ***regolamentato o in un mercato*** di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

Or. en

Motivazione

L'opzione delle strutture a voto plurimo non dovrebbe essere limitata ai mercati di crescita per le PMI; dovrebbe invece essere estesa a tutti i mercati regolamentati.

Emendamento 174
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna definizione di "diritti speciali di controllo" non è certo che la società conosca l'identità del possessore dei "diritti speciali di controllo" in questione.

Emendamento 175
Eva Maria Poptcheva

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e ***della persona fisica*** o ***giuridica autorizzata*** a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.	e) l'identità***, se nota alla società,*** degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo ***che rappresentano più del 5 % dei diritti di voto di tutte le azioni*** nella società***,*** e ***delle persone fisiche*** o ***giuridiche autorizzate*** a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

Or. en

Emendamento 176
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.	e) ***se nota alla società,*** l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo ***che rappresentano più del 5 % dei diritti di voto di tutte le azioni nella società,*** e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

Or. en

Motivazione

Avere una soglia è in linea con la legislazione esistente, quale la direttiva 2004/109/CE.

Emendamento 177
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [***cinque*** anni dall'entrata in vigore], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva. A tal fine, entro [***quattro*** anni dall'entrata in vigore] gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni riguardanti in particolare:	Entro [***tre*** anni dall'entrata in vigore] ***e successivamente ogni tre anni***, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva. A tal fine, entro [***due*** anni dall'entrata in vigore] ***e successivamente ogni tre anni,*** gli Stati membri forniscono alla Commissione ***tutte le*** informazioni ***pertinenti*** riguardanti in particolare:

Or. en

Emendamento 178
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ***due anni*** dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.	1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ***12 mesi*** dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Or. en